

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E GATTILE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - DEL SERVIZIO DI RECUPERO CANI E GATTI – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SALME CANI E GATTI PER LA DURATA DI ANNI TRE CON POSSIBILITA’ DI ULTERIORE RINNOVO
CUI S00145920351201900097 - CPV 9838000-0 (servizi di canile)

Allegato A: PROGETTO DI APPALTO EX ART. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Indice:

- Allegato **A.1: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI, PROSPETTO ECONOMICO, FINALITÀ**
Allegato **A.2: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**
Allegato **A.3: PLANIMETRIA STATO ATTUALE**
Allegato **A.4: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE**

* * *

Allegato **A.1**

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI

La struttura comunale in cui si darà esecuzione al servizio di canile e gattile oggetto dell'appalto, situata a Reggio Emilia in Località Cella, Via Felesino n. 4, è composta da aree aperte recintate, immobili in muratura e prefabbricati, in parte ad uso canile, in parte ad uso gattile ed in parte in uso comune, come risultante dalla planimetria allegata (Allegato **A.3**) e come di seguito più specificamente descritto.

Canile.

In possesso delle autorizzazioni di legge (autorizzazione PG n. 33457 del 22/07/2015; autorizzazione n. 19090 del 25/08/2001 per attività di ricovero; n. 10859 del 23/05/2007 per utilizzo locali destinati a cucina; n. 38433 del 25/06/2014 autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia) la struttura attuale adibita a canile è composta da:

a) una struttura di ricovero sanitario, separata da quella adibita a ricovero ordinario, costituita da 10 box, composti da un'area esterna pavimentata e recintata e da un riparo, senza area di sgambamento, destinata alla custodia e/o degenza temporanea di tutti i cani in ingresso nella struttura e finalizzata all'osservazione sanitaria, per un termine indicativamente di 10 giorni, salvo termine più ampio stabilito dal Direttore Sanitario e comunque per un massimo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, L.R. n. 27/2000;

b) una struttura di ricovero ordinario dei cani, con una complessiva capienza massima di 111 cani, costituita da un totale di 74 box, dotati di cucce termiche coibentate, pavimentati con materiale cementizio antidrucciolo, composti ciascuno da un'area esterna pavimentata e recintata e da un riparo, così disposti:

Settore A: n. 23 box (9 box di circa 10 mq e 14 box di circa 12 mq) con area sgamb. di 637 mq

Settore B: n. 28 box (24 box di circa 14,5 mq e 4 box di circa 10 mq) con area sgamb. di 670 mq

Settore C: n. 23 box (13 box di circa 12 mq e n. 10 di 10 mq) con area sgambamento di 287 mq e così suddivisi, in base alla capienza:

N. 24 box singoli, di dimensione pari a circa 10 mq - capienza 24 cani;

N. 13 box tripli, di dimensione pari a 24 mq (ognuno sezionabile in 2 box da 12 mq) - capienza 39 cani;

N. 12 box quadrupli, di dimensione pari a circa 30 mq (ognuno sezionabile in 2 box da circa 15 mq) - capienza 48 cani.

La struttura adibita a canile ordinario è comprensiva di un'area esterna di circa 1594 mq, suddivisi in 7 zone recintate, adibita allo sgambamento dei cani.

Si specifica che è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione per l'adeguamento del ricovero sanitario, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020) obbligatorio ai sensi dell'art. 2.1 All. A della Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013.

Gattile.

In possesso di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria di Reggio Emilia, Prot. n. 0058176 del 08/06/2007) la struttura attuale del gattile è costituita da fabbricati adibiti a ricovero sanitario (degenza, osservazione/quarantena, reparto cuccioli, infermeria e da un'area esterna alberata e recintata di circa 4500 mq, suddivisa in 4 recinti, dotati di 8 prefabbricati adibiti a ricovero ordinario riscaldato, che ospita, ad oggi, circa n. 400 gatti.

I due ingressi all'area verde esterna sono realizzati mediante doppia porta per prevenire fughe degli animali. La recinzione è ripiegata nella parte alta per evitare lo scavalcamento.

Nei fabbricati in uso al gattile si trovano locali adibiti a cucina, magazzino, locale doccia, servizi igienici e spogliatoio riservato agli addetti del gattile, reparto degenza gatti entranti in quarantena/osservazione sanitaria, in attesa di profilassi, analisi, cure, degenza post-operatoria, degenza gatti in attesa di accertamenti sanitari propedeutici all'adozione, nursery per cuccioli.

Si specifica che è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione per l'adeguamento del ricovero sanitario ed ordinario, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020) obbligatorio ai sensi dell'art. 2.1 All. A della Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013.

Fabbricati e attrezzature.

La struttura di proprietà del Comune è dotata di 4 fabbricati disposti a corte in cui si trovano spazi adibiti ad uffici e locali sanitari, come evidenziato da planimetria allegata (Allegato **A.3**).

In particolare, i fabbricati A e B, in uso al gattile, ospitano locali dedicati a cucina, magazzino, locale doccia, servizi igienici e spogliatoio riservato agli addetti del gattile, reparto degenza gatti entranti in quarantena/osservazione sanitaria, in attesa di profilassi, analisi, cure, degenza post-operatoria, degenza gatti in attesa di accertamenti sanitari propedeutici all'adozione, nursery per cuccioli.

Il fabbricato C ospita un locale adibito ad ambulatorio veterinario ed infermeria condiviso tra canile e gattile, un locale adibito a degenza per il canile, con annessi alcuni box ed un locale ad uso ufficio ad uso addetti/operatori della struttura e/o ad eventuali dipendenti del Comune.

Il fabbricato D, in uso al canile, ospita magazzini, cucina, spogliatoio riservato agli addetti del canile ed a quelli eventuali dipendenti del Comune, vani tecnici.

Sussiste inoltre nell'area un box prefabbricato ad uso ufficio per gli addetti al canile.

Fanno parte della struttura, fornite dall'Amministrazione, anche le dotazioni mobili minime costituite da arredi degli uffici, degli spogliatoi, delle cucine; arredi ed attrezzature dell'infermeria; n. 30 cucce; n. 170 ciotole in acciaio.

Il complesso dispone di acqua potabile, elettricità, impianto di riscaldamento della palazzina alimentato a gpl, impianto di trattamento reflui con fitodepuratore.

Si specifica che è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione relativo a porzioni dei fabbricati, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020) obbligatorio ai sensi dell'art. 2.1 All. A della Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013.

PROSPETTO ECONOMICO

Per l'acquisizione del servizio oggetto del presente appalto, risulta una previsione di spesa per l'intero periodo contrattuale, comprese tutte le eventuali opzioni di rinnovo, proroga e modifica del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari nel totale ad € 1.527.500,0, più precisamente articolata come da prospetto economico sottostante:

ANNO	IMPORTO BASE GARA €	IVA 22% €	BASE GARA IVA INCLUSA €	Incentivo al 2% sulla base di gara al netto di IVA e senza rinnovo € (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	TOTALE IVA e Incentivo inclusi €	Costi di gara e imprevisti € *
2020	58.750,0	12.925,0	71.675	1.175,0	72.850,0	5.000,0
2021	235.000,0	51.700,0	286.700,0	4.700,0	291.400,0	
2022	235.000,0	51.700,0	286.700,0	4.700,0	291.400,0	
2023	176.250,0	38.775,0	215.025,0	3.525,0	218.550,0	
totale						
TRIENNIO	705.000,0	155.100,0	860.100,0	14.100,0	874.200,0	
opzioni						
eventuale RINNOVO 36 mesi	705.000,0	155.100,0	860.100,0		860.100,0	
eventuale PROROGA 6 mesi	117.500,0	25.850,0	143.350,0		143.350,0	
Importo massimo stimato (art. 35, co.4 D.Lgs. n. 50/16)	1.527.500					
TOTALE complessivo	1.527.500	336.050,0	1.863.550,0		1.877.650,0	

*Costi di gara in € anno 2020.

Contributo Pubblicazione	Commissione
3.000,0	1.400,0

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo e rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal numero di animali effettivamente presenti nelle strutture.

Infatti, ferma la capienza massima delle strutture, da considerarsi obiettivo ottimale da non superare (indicata nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, artt. 4.1 e 4.2), se, da un lato, il Gestore ha l'obbligo di incentivare le adozioni e diminuire al massimo il numero medio di animali ospitati e la loro permanenza media, dall'altro deve comunque far fronte a costi fissi derivanti dalla gestione ordinaria dei servizi.

L'importo a base di gara è stato determinato effettuando una previsione di spesa in considerazione delle spese rendicontate dall'attuale Gestore nei due anni precedenti, per i servizi di gestione separata del canile e del gattile, come da prospetti di rendicontazione sotto riportati, ma comprendendo altresì la stima dei costi per i servizi correlati di recupero cani randagi/vaganti e cani e gatti feriti e smaltimento animali deceduti sul territorio e, quindi, i costi per la gestione unitaria dei suddetti servizi, prestazioni e forniture, come richieste e dettagliate nell'Allegato A.2, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, con esclusione di quanto posto a carico dell'Amministrazione quali, in particolare, spese veterinarie di ingresso nel reparto sanitario (art. 2), assistenza veterinaria come da Protocollo sanitario, manutenzioni (art. 6).

Ai fini della determinazione dell'importo di gara, inoltre, è stato preso in considerazione come parametro di riferimento quanto stabilito nella Nota del Dipartimento del Ministero della Salute Prot. n. 5909 del 31/03/2010 in merito ad un'indagine conoscitiva effettuata a livello nazionale relativa ad una buona gestione dei canili, in base alla quale è stato indicato appropriato un costo oscillante approssimativamente tra 3,50 e 4,50 € giornalieri per cane, come riportato dalla Delibera ANAC n. 759 del 13/07/2016, che ha aggiornato l'importo massimo per rivalutazione monetaria, aumentandolo a 4,82 € giornalieri per cane.

Tali importi devono però essere necessariamente diminuiti in considerazione del fatto che sono stabiliti comprensivi del servizio di assistenza veterinaria, che nella gestione unitaria oggetto del presente appalto rimarrà a carico dell'Amministrazione.

Preso atto di una presenza media giornaliera di 119 cani nell'anno 2019, è stato valutato congruo, anche in considerazione di eventuali economie di scala derivanti da una efficiente gestione unitaria dei servizi, un importo di 3,50 € al giorno per i cani, ed un importo di 0,56 € circa al giorno per i gatti, per un costo complessivo di € 235.000,0 annui.

VOCI DI SPESA da Rendiconto GESTIONE anno 2019	CANILE	GATTILE	
Medicinali e spese veterinarie	16.825,89	27.751,00	
Medicinali uso umano	221,25	0,00	
Alimentazione	6.489,66	15.513,54	
Materiale vario di consumo	558,29	3.344,43	
Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture/materiali/attrezzature	2.716,03	1.944,80	
Materiali ed attrezzature per la gestione delle aree verdi	761,92	671,00	
Spese di carburante	0,00	914,33	
Spese di telefonia mobile	0,00	0,00	
Spese commercialista	2.577,59	0,00	
Spese per stipendi e collaborazioni varie	69.988,85	29.864,46	
TOTALE	100.139,48	80.003,56	180.143,04
VOCI DI SPESA da Rendiconto GESTIONE anno 2018	CANILE	GATTILE	
Medicinali e spese veterinarie	19.408,01	22.337,55	
Medicinali uso umano	122,24	0,00	
Alimentazione	3.409,40	13.398,99	
Materiale vario di consumo	254,67	3.539,21	
Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture/materiali/attrezzature	3.485,84	2.610,04	
Materiali ed attrezzature per la gestione delle aree verdi	1.395,37	0,00	
Spese di carburante	0,00	155,97	
Spese di telefonia mobile	0,00	0,00	
Spese commercialista	1.633,24	0,00	
Spese per stipendi e collaborazioni varie	75.331,45	37.158,24	
TOTALE	105.040,22	79.200,00	184.240,22

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a circa € 156.119,6 complessivi annui.

La stima ha necessariamente carattere presuntivo, in funzione dell'importo posto a base di gara e della durata triennale dell'affidamento ed è stata calcolata sulla base dei seguenti elementi: costo del lavoro connesso agli inquadramenti contrattuali in relazione al fabbisogno di personale presumibilmente necessario per l'esecuzione del presente appalto, considerando un numero di addetti di almeno 5 unità complessive, con riferimento ai CCNL vigenti maggiormente utilizzati da Cooperative Sociali; inquadramento e personale impiegato nell'anno 2019 per lo svolgimento dei servizi principali (gestione canile e gattile); entità dell'appalto e relative richieste dettagliate nel Capitolato speciale; natura e complessità dei servizi affidati.

In considerazione di quanto sopra, ma anche della gestione degli anni precedenti, con riferimento ai costi medi orari del personale del CCNL delle imprese sociali (Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) aggiornati al mese di aprile 2020, si riporta il dettaglio della stima:

UNITA'	CCNL APPLICATO (aprile 2020)	QUALIFICA	LIVELLO	MONTE ORE SETTIMANALE INDICATIVO
1	Cooperative Sociali	Coordinatore	C2	35
2	Cooperative Sociali	Operatore	C1	28
3	Cooperative Sociali	Operatore	B1	35
4	Cooperative Sociali	Operatore	A1	35
5	Cooperative Sociali	Operatore	A1	28

Il numero di operatori dovrà essere proporzionato al numero di animali da gestire e gli stessi dovranno avere esperienza e competenza idonee a soddisfare gli impegni dettagliati nel Capitolato speciale.

Ferma la piena autonomia dell'appaltatore nelle scelte di gestione e di governo delle attività, si precisa che non viene imposto di scegliere un determinato contratto collettivo, purché venga applicato un contratto collettivo compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale (art. 10 del Capitolato All. A.2), si riporta di seguito il prospetto del personale impiegato nelle strutture comunali dai Gestori uscenti.

UNITA'	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO	MONTE ORE SETTIMANALE
1	UNEBA	Attività polivalenti	5°	34
2	UNEBA	Operaio	5°	31
3	UNEBA	Operaio	5°	30,5
4	UNEBA	Operaio	6° super	29
5	UNEBA	Operaio	6°	10

FINALITÀ

I servizi oggetto del presente atto rientrano tra i servizi pubblici destinati a soddisfare interessi collettivi, in particolare servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il cui affidamento da parte dell'Amministrazione deriva dall'applicazione di principi normativi fissati dalla legislazione comunitaria e nazionale.

Già il Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 13, sancisce l'obbligo, non solo dell'Unione, ma anche degli Stati membri, di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.

La Convenzione europea "per la protezione degli animali da compagnia" (13/11/1987, ratificata con L. n. 201/2010), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di tali animali quali il non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, incoraggiando le misure nazionali volte a prevenire e limitare il randagismo.

La principale norma nazionale di riferimento, L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1, ma anche la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali da affezione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale.

La L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., poi, recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina, anche al fine di prevenire il randagismo dei cani e all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra.

La medesima Legge regionale, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "... realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti..."; e, al successivo art. 13, che i Comuni devono istituire servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina, assolvendo, tra l'altro, al compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti.

Infine, la Legge regionale, all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti e, al comma 2, stabilisce che i Comuni assicurino il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti mediante apposite strutture.

In attuazione della sopraccitata normativa, la gestione della cura, custodia, procedure di adozione di cani e gatti, sino alla nuova aggiudicazione è stata affidata dal Comune di Reggio Emilia attraverso Convenzione a E.N.P.A. Onlus, la quale ha usufruito dell'opera di personale dipendente e, in parte, volontario.

La gestione del servizio di recupero cani randagi/vaganti e cani e gatti feriti o deceduti nel territorio comunale è stata affidata a soggetti privati, coadiuvata da un operatore dipendente dell'Amministrazione, responsabile dei cani in ingresso nel canile sanitario.

Uguualmente per quanto attiene il servizio di smaltimento delle salme di cani e gatti deceduti sul territorio comunale o all'interno delle strutture.

Il servizio in affidamento comprende la cattura dei cani randagi/abbandonati o vaganti, per i quali i proprietari identificati corrispondono la tariffa per il recupero stabilita dall'Amministrazione (nelle modalità di cui all'art. 5.3.17, lett. c) del presente Capitolato), il recupero e il soccorso dei cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati o malati, la raccolta delle salme di cani e gatti deceduti

sul territorio comunale e all'interno delle strutture comunali, con successivo incenerimento attraverso ditta specializzata.

Stante la complessità e marcata specificità delle suddette attività, che necessitano il coinvolgimento di soggetti con competenze diversificate che, tuttavia, devono agire in modo sinergico tra loro, con la nuova impostazione gestionale l'Amministrazione ha inteso unificare i tre servizi, al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e garantire uno stato ottimale di salute e benessere degli animali, auspicando nel contempo un aumento del numero delle adozioni, la massima trasparenza e collaborazione tra operatori, volontari, Servizio veterinario, Uffici comunali competenti, altri Enti e figure professionali coinvolti e, in generale, il raggiungimento dei massimi livelli qualitativi di riferimento.

L'Amministrazione, in particolare, ha valutato preminente l'interesse ad avere un unico affidatario che organizzi la gestione del canile e del gattile, le cui strutture sono adiacenti ed in parte condivise, al fine di perseguire l'obiettivo di assicurare una maggiore efficacia ed economicità al servizio, con standard più omogenei, considerando altresì che l'individuazione di un unico responsabile e coordinatore del servizio possa consentire una razionalizzazione delle spese, potendosi conseguire economie di scala (negli approvvigionamenti di beni, alimenti, farmaci), risparmi nelle spese per le eventuali cure veterinarie ulteriori rispetto a quelle a carico dell'Amministrazione, ottimizzazione dei costi generali aziendali e relativi alle attività affidate nel loro complesso, sinergie del personale che deve assicurare il servizio di cura, custodia e recupero degli animali, per 365 giorni all'anno ed in qualsiasi condizione climatica.

Inoltre, in ragione della particolare natura del servizio e dei suoi destinatari, si è valutato che, in fase di esecuzione, una gestione unitaria consenta di creare le condizioni per un approccio uniforme al benessere degli animali e per realizzare una migliore adeguatezza ed efficienza organizzative, anche in termini di flessibilità e omogeneità del servizio, che comprende anche tutte le attività connesse alla cura sanitaria degli animali, in stretta collaborazione con la Direzione sanitaria, al fine di rendere il Gestore unico referente e principale responsabile e garante del benessere animale.

In conclusione, si è considerato che il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico si sostanzia anche nella maggiore possibilità di assicurare, con una gestione unitaria, il benessere agli animali custoditi nelle strutture, nel rispetto delle loro caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche, nonché il massimo apporto possibile alla lotta al randagismo ed al controllo della popolazione canina e felina, anche destinando a tal fine eventuali economie di spesa; nel contempo perseguendo l'obiettivo di una gestione del servizio più razionale, omogenea, flessibile e trasparente.

Allegato **A.2**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CURA, CUSTODIA, RECUPERO, SMALTIMENTO DI CANI E GATTI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Indice:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto e procedura di gara
- Art. 3 – Durata dell'appalto, decorrenza, opzioni, rinnovi
- Art. 4 – Caratteristiche generali delle strutture e destinazione degli spazi
 - Art. 4.1 – Canile
 - Art. 4.2 – Gattile
 - Art. 4.3 – Fabbricati e attrezzature
- Art. 5 – Obblighi del Gestore
 - Art. 5.1 – Condotta del Servizio
 - Art. 5.2 - Cura, alimentazione, custodia, governo, controllo e benessere degli animali
 - Art. 5.3 – Attività amministrative
 - Art. 5.4 – Apertura al pubblico, accoglienza e collaborazione per le adozioni
 - Art. 5.5 – Servizio di recupero
 - Art. 5.6 – Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento animali deceduti
 - Art. 5.7 – Gestione di struttura ed attrezzature
- Art. 6 – Obblighi dell'Amministrazione
- Art. 7 – Attività integrative e complementari alla gestione istituzionale non remunerate
- Art. 8 – Personale necessario per lo svolgimento dei Servizi e subappalto
- Art. 9 – Convenzione con Associazioni di volontariato
- Art. 10 – Obblighi verso il personale e Clausola sociale
- Art. 11 – Continuità ed interruzione dei servizi
- Art. 12 – Passaggio di funzionari pubblici a ditte private
- Art. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 14 – Controllo e monitoraggio sull'andamento dei Servizi
- Art. 15 – Inadempienze e penali
- Art. 16 – Riservatezza
- Art. 17 – Obbligo di assicurazione
- Art. 18 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 – Modifiche e varianti
- Art. 20 – Variazioni della ragione sociale
- Art. 21 – Risoluzione del contratto e recesso
- Art. 22 – Effetti obbligatori e avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 23 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 24 – Controversie e Foro competente
- Art. 25 – Osservanza delle disposizioni di legge
- Art. 26 – Trattamento dei dati personali
- Art. 27 – Responsabile Unico del procedimento e Direttore Esecutivo

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato definisce la disciplina del servizio di gestione del canile (in possesso di autorizzazione PG n. 33457 del 22/07/2015; autorizzazione n. 19090 del 25/08/2001 per attività di ricovero; n. 10859 del 23/05/2007 per utilizzo locali destinati a cucina; n. 38433 del 25/06/2014 autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia) e gattile (in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Prot. n. 0058176 del 08/06/2007) Comunali, siti in Via Felesino n. 4, Località Cella - Reggio Emilia, con conseguenti attività di custodia, cura e sostentamento degli animali ospitati, attività amministrative, di promozione all'adozione connesse nonché dei servizi correlati in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina di competenza degli Enti locali e, in particolare, del servizio di cura delle colonie feline comprese nel territorio comunale, del servizio di recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, traumatizzati, malati o deceduti sul territorio comunale; del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli animali deceduti presso il canile/gattile comunali, dei cani e gatti deceduti e raccolti sul territorio comunale, in collaborazione con il Servizio veterinario presente nella struttura comunale.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato ed ha il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune di Reggio Emilia dalle normative in materia ed in particolare dalla L. n. 281/1991, dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000 e dal Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 3878/32 del 05/04/2004.

Il soggetto che si aggiudicherà la gestione del servizio oggetto del presente capitolato è denominato negli articoli successivi con la dizione abbreviata "Gestore", mentre il Comune di Reggio Emilia verrà denominato con la dizione abbreviata di "Amministrazione".

La gara non è suddivisa in lotti funzionali in quanto trattasi di servizi continuativi, da effettuarsi con gestione unitaria come descritto nel presente Capitolato, per i motivi più specificamente dettagliati nell'Allegato A.1 al Progetto di appalto ("Finalità" dell'appalto).

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e procedura di gara

L'importo stimato a base di gara (ai sensi dell'art. 35, comma 4 e segg., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), al netto di IVA, è stabilito come da prospetto che segue:

Importi a base di gara in € IVA esclusa				
ANNO 2020 (dal 01/10)	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023 (sino al 30/09)	Totale
58.750,0	235.000,0	235.000,0	176.250,0	705.000,0

Il corrispettivo posto a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento, di ogni onere occorrente per l'espletamento dei servizi di cui al Progetto esecutivo – Capitolato speciale– ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario; inclusi i costi di gestione per materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, i costi di gestione dell'automezzo di recupero degli animali e di loro eventuale movimentazione, costi per materiali di pulizia, disinfezione, manutenzioni ordinarie a strutture ed attrezzature, per materiali di disinfezione ambulatorio veterinario/infermeria, per lettieri, cucce, coperte ecc., compresi i costi derivanti dall'esecuzione dei servizi correlati a quello principale (recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, malati, incidentati o deceduti sul territorio comunale, raccolta, trasporto e smaltimento degli animali deceduti presso il canile/gattile comunali, dei cani e gatti deceduti e raccolti sul territorio comunale) ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, ed è da considerarsi al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Sono espressamente escluse le spese veterinarie conseguenti all'ingresso nel reparto sanitario della struttura (analisi per zoonosi quali Leishmaniosi e per filariosi cardio polmonare per i cani di età superiore ai 6 mesi, esami parassitologici, profilassi vaccinali, ecc.), per trattamenti anti parassitari interni (sverminazioni con antielmintici) ed esterni (ectoparassiti), anche di protezione da zoonosi e filariosi, per eventuali profilassi vaccinali ed eventuali esami di controllo degli animali in uscita, per sterilizzazioni, per l'applicazione di microchip intestato all'Amministrazione e quant'altro contemplato ai sensi di legge a carico dell'Amministrazione e/o a carico di AUSL – Servizio Veterinario (in particolare, dagli artt. 2 e 23 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000).

Inoltre, il corrispettivo indicato non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non rilevati e, quindi, quantificati pari ad € 0,00 (zero), essendo stato valutato dall'Amministrazione che, per il servizio oggetto dell'appalto, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno del servizio stesso da parte del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della L. n. 123/2007, del D.Lgs. n. 81/2008, della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ad oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 3/2008. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008).

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della facoltà di rinnovo per uguale durata e della proroga tecnica per mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 11, è di € 1.527.500,0, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze//comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio oggetto di gara.

Art. 3 - Durata dell'appalto, decorrenza, opzioni e rinnovi

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti presuntivamente dalla data del 01/10/2020 e, comunque, dall'eventuale consegna in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale.

Consegna in via d'urgenza.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del R.U.P., l'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della stipulazione del contratto definitivo, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere, per il medesimo periodo contrattuale (36 mesi), il cui importo è stimato in € 705.000,0, al netto di IVA.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo o l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento già in essere.

L'Amministrazione comunale eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il contratto in essere per l'oggetto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni contrattuali, nelle more ed al fine dell'espletamento di nuova procedura, sino alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, per un importo stimato in € 117.500,0, IVA esclusa, nonché di richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La suddetta facoltà di proroga, c.d. "tecnica", potrà essere esercitata previa formale comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, che dovrà pervenire al contraente almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato, senza necessità di disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Art. 4 - Caratteristiche generali della struttura e destinazione degli spazi.

La struttura comunale in cui si darà esecuzione al servizio di canile e gattile oggetto dell'appalto, situata a Reggio Emilia in Località Cella, Via Felesino n. 4, è composta da aree aperte recintate, immobili in muratura e prefabbricati, in parte ad uso canile, in parte ad uso gattile ed in parte in uso comune, come risultante dalla planimetria allegata (Allegato **A.3**) e come di seguito più specificamente descritto.

Si precisa che, alla data della stesura del presente atto, è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della struttura per l'adeguamento del ricovero sanitario, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020 del 09/06/2020) obbligatorio ai sensi della Delibera di Giunta E.R. n. 1302/2013 e All. A, parte integrante della medesima.

4.1 Canile.

In possesso delle autorizzazioni di legge (autorizzazione PG n. 33457 del 22/07/2015; autorizzazione n. 19090 del 25/08/2001 per attività di ricovero; n. 10859 del 23/05/2007 per utilizzo locali destinati a cucina; n. 38433 del 25/06/2014 autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia).

La struttura attuale adibita a canile è composta da:

a) una struttura di ricovero sanitario, separata da quella adibita a ricovero ordinario, costituita da 10 box, composti da un'area esterna pavimentata e recintata e da un riparo, senza area di sgambamento, destinata alla custodia e/o degenza temporanea di tutti i cani in ingresso nella struttura e finalizzata all'osservazione sanitaria, per un termine indicativamente di 10 giorni, salvo termine più ampio stabilito dal Direttore Sanitario e comunque per un massimo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, L.R. n. 27/2000;

b) una struttura di ricovero ordinario dei cani, con una complessiva capienza massima di 111 cani, costituita da un totale di 74 box, dotati di cucce termiche coibentate, pavimentati con materiale cementizio antisdrucchiolo, composti ciascuno da un'area esterna pavimentata e recintata e da un riparo, così disposti:

Settore A: n. 23 box (9 box di circa 10 mq e 14 box di circa 12 mq) con area sgamb. di 637 mq

Settore B: n. 28 box (24 box di circa 14,5 mq e 4 box di circa 10 mq) con area sgamb. di 670 mq

Settore C: n. 23 box (13 box di circa 12 mq e n. 10 di 10 mq) con area sgambamento di 287 mq e così suddivisi, in base alla capienza:

N. 24 box singoli, di dimensione pari a circa 10 mq - capienza 24 cani;

N. 13 box tripli, di dimensione pari a 24 mq (ognuno sezionabile in 2 box da 12 mq) - capienza 39 cani;

N. 12 box quadrupli, di dimensione pari a circa 30 mq (ognuno sezionabile in 2 box da circa 15 mq) - capienza 48 cani;

La struttura adibita a canile ordinario è comprensiva di un'area esterna di circa 1594 mq, suddivisi in 7 zone recintate, adibita allo sgambamento dei cani.

4.2 Gattile.

In possesso di autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria di Reggio Emilia, Prot. n. 0058176 del 08/06/2007.

La struttura attuale del gattile è costituita da fabbricati adibiti a cucina, magazzino, locale doccia, servizi igienici e spogliatoio riservato agli addetti del gattile, reparto degenza gatti entranti in quarantena/osservazione sanitaria e/o in attesa di profilassi, analisi, cure, in degenza post-operatoria, degenza gatti in attesa di accertamenti sanitari propedeutici all'adozione, nursery per cuccioli di gatti, infermeria e da un'area esterna alberata e recintata di circa 4500 mq, suddivisa in 4 recinti, dotati di 8 prefabbricati adibiti a ricovero ordinario riscaldato, che ospita, ad oggi, circa n. 400 gatti.

Si precisa che, alla data della stesura del presente atto, è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della struttura e dell'area esterne riservate al gattile, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020 del 09/06/2020) obbligatorio ai sensi della Delibera di Giunta E.R. n. 1302/2013 e All. A, parte integrante della medesima.

Nel ricovero ordinario, in previsione della realizzazione di interventi di redistribuzione degli spazi in adeguamento alla sopra citata Delibera n. 1302/2013, come previsto nel citato Progetto (Allegato **A.4**), il numero massimo di gatti ospitati dovrà essere di 350.

Il Gestore si impegna a realizzare il suddetto obiettivo ottimale nel termine massimo di 3 anni dall'aggiudicazione, attraverso l'incentivazione delle adozioni.

I due ingressi all'area verde esterna sono realizzati mediante doppia porta per prevenire fughe degli animali. La recinzione è ripiegata nella parte alta per evitare lo scavalco.

Nei fabbricati in uso al gattile si trovano locali adibiti a cucina, magazzino, locale doccia, servizi igienici e spogliatoio riservato agli addetti del gattile, reparto degenza gatti entranti in quarantena/osservazione sanitaria, in attesa di profilassi, analisi, cure, degenza post-operatoria, degenza gatti in attesa di accertamenti sanitari propedeutici all'adozione, nursery per cuccioli.

4.3 Fabbricati e attrezzature.

La struttura è dotata di 4 fabbricati disposti a corte in cui si trovano spazi adibiti ad uffici e locali sanitari, come evidenziato da planimetria allegata (Allegato **A.3**).

In particolare, i fabbricati A e B, in uso al gattile, ospitano locali dedicati a cucina, magazzino, locale doccia, servizi igienici e spogliatoio riservato agli addetti del gattile, reparto degenza gatti entranti in quarantena/osservazione sanitaria, in attesa di profilassi, analisi, cure, degenza post-operatoria, degenza gatti in attesa di accertamenti sanitari propedeutici all'adozione, nursery per cuccioli di gatti.

Il fabbricato C ospita un locale adibito ad ambulatorio veterinario ed infermeria condiviso tra canile e gattile, un locale adibito a degenza per il canile, con annessi alcuni box ed un locale ad uso ufficio ad uso addetti/operatori della struttura e/o ad eventuali dipendenti del Comune.

Il fabbricato D, in uso al canile, ospita magazzini, cucina, spogliatoio riservato agli addetti del canile ed a quelli eventuali dipendenti del Comune, vani tecnici.

Sussiste inoltre nell'area un box prefabbricato ad uso ufficio per gli addetti al canile.

Si precisa che, alla data della stesura del presente atto, è in corso la programmazione di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione incidente anche su parte dei fabbricati sopra descritti, come dettagliato nel relativo Progetto di riqualificazione parziale (Allegato **A.4**), sul quale il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente ha espresso il parere favorevole (in atti P.G. n. 96161/2020 del 09/06/2020) obbligatorio ai sensi della Delibera di Giunta E.R. n. 1302/2013 e All. A, parte integrante della medesima.

Fanno parte della struttura, fornite dall'Amministrazione, anche le dotazioni mobili minime di seguito elencate:

arredi degli uffici, degli spogliatoi, delle cucine;

Arredi e attrezzature dell'infermeria;

N. 30 Cucce e N. 170 Ciotole in acciaio in uso al canile.

Art. 5 - Obblighi del Gestore

5.1 Condotta dei Servizi.

Il servizio di gestione del canile-gattile Comunale e dei servizi correlati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo e tutela del benessere degli animali (Convenzione Europea 1987 ratificata con L. n. 201/2010, L. n. 281/91, L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, Regolamento Comunale, All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013 ed ogni altra normativa vigente in materia), in quanto applicabile, sotto la vigilanza sanitaria dell'AUSL – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria.

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, il Gestore si impegna a rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti da leggi, statuti, regolamenti, ordinanze di fonte comunitaria, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto.

Tutte le attività a carico del Gestore dovranno ispirarsi costantemente ai principi di salvaguardia della vita, della salute e del benessere psico-fisico degli animali e dovranno perseguire le seguenti finalità:

- miglioramento della qualità della vita degli animali custoditi, dell'ambiente e della gestione del servizio;
- promozione delle adozioni per la reintegrazione nella società degli animali e riduzione della permanenza nelle strutture, in conformità a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/13, art. 7.1.6 e nella Raccomandazione a firma Difensore Civico Regione Emilia Romagna n. PG 154112 del 04/12/2018, oltre che della normativa sopraccitata e, in tale ottica, promozione della struttura quale centro servizi e punto di riferimento della cittadinanza;
- massima collaborazione tra gli operatori, i volontari, il Servizio veterinario AUSL competente, il Responsabile/Direttore Sanitario, eventuali ulteriori figure professionali veterinarie specializzate in comportamento e/o nutrizione animale, educatori ed istruttori cinofili, il Servizio e gli Uffici comunali competenti;
- scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle indicazioni dei competenti Servizi del Comune e dell'AUSL di riferimento.

Tutte le attività connesse al servizio sono sottoposte alla supervisione ed al coordinamento del Responsabile/Direttore Sanitario nominato dall'Amministrazione.

Il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia costante della struttura ed il correlato servizio recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati, malati o deceduti sul territorio comunale per tutto l'arco dell'anno, comprese anche le ore festive e notturne.

5.2 Cura, alimentazione, custodia, governo, controllo e benessere degli animali.

Il Gestore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

1. garantire la cura e la custodia degli animali ospitati 24 ore su 24 in ogni caso assicurando il rispetto dei Protocolli e del Regolamento interni in materia;
2. fornire l'alimentazione quotidiana e l'acqua potabile in quantità sufficiente agli animali ospitati nella struttura, controllando che gli animali dispongano costantemente di acqua fresca e, in ogni caso, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario, provvedendo altresì a fornire gli appositi locali per il servizio di cucina delle attrezzature necessarie (ad es. tritacarne, bilancia elettronica, adeguata fornitura di ciotole in acciaio e di utensileria), oltre a quelle già fornite dall'Amministrazione;
3. effettuare, per mezzo degli operatori autorizzati addetti all'alimentazione degli animali presenti nella struttura, le somministrazioni di alimenti nelle fasce orarie indicate dal Direttore Sanitario e, in ogni caso, sempre entro l'orario di apertura al pubblico, controllando che, successivamente alla somministrazione, ogni animale abbia consumato la propria razione, rimuovendo eventuali avanzi residui, prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato e segnalando prontamente al Direttore Sanitario eventuali situazioni

di inappetenza o impossibilità di nutrimento. È vietata la somministrazione di cibo non autorizzato da parte dei Volontari delle Associazioni che prestano la loro opera presso il canile ed il gattile;

4. rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire l'adeguato sostentamento degli animali ospiti o ricoverati e predisporre idonea scaffalatura nei locali magazzini, al fine di evitare l'accatastamento delle derrate, utilizzando contenitori a chiusura ermetica per conservare il cibo sfuso non deperibile;
5. utilizzare per l'alimentazione degli animali e per l'abbeveraggio esclusivamente ciotole in acciaio inox, provvedendo alla sostituzione ogni volta che se ne ravvisi la necessità, anche a causa del deterioramento;
6. pulire quotidianamente i recinti, i box, le strutture di ricovero degli animali, le aree adibite a sgambamento. In particolare il Gestore dovrà garantire condizioni igieniche ineccepibili nel reparto di isolamento sanitario, tali da impedire la diffusione di eventuali patologie e parassitosi. Garantire inoltre che, nelle operazioni di pulizia dei ricoveri, siano predisposte cautele idonee a tutelare il benessere psicofisico degli animali, volte ad evitare inutili stress o disagi, utilizzando a tal fine personale adeguatamente formato e preparato;
7. rimuovere almeno due volte al giorno, di cui almeno una volta prima dell'apertura al pubblico, le deiezioni all'interno dei recinti, dei box ospitanti i cani, delle strutture ospitanti i gatti, delle celle adibite a degenza e almeno una volta al giorno all'interno delle aree di sgambamento; lavare ed asciugare le superfici dei pavimenti dei box e delle strutture di ricovero, utilizzando prodotti detergenti sanificanti e/o disinfettanti conformi alle indicazioni dell'AUSL e, comunque, non tossici per gli animali e non corrosivi, per evitare il danneggiamento delle strutture murarie e metalliche; periodicamente, con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del Responsabile/Direttore Sanitario, lavare e disinfettare le cucce dei cani, i ricoveri dei gatti e di quanto altro ritenuto necessario per il benessere degli animali. Le operazioni di disinfezione e disinfestazione non devono in ogni caso costituire pericolo per la salute degli animali, ed essere effettuate preferibilmente in assenza degli stessi e, in ogni caso, con predisposizione delle cautele idonee a tutelare anche il benessere psicofisico degli animali, evitando inutili stress o disagi, con l'utilizzo di personale adeguatamente formato e preparato;
8. garantire, in generale, il mantenimento costante di pulizia, decoro e condizioni igieniche elevati in tutta la struttura, comprese le aree comuni interne ed esterne ad uso del Gestore e dei Volontari, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile/Direttore Sanitario ed eventualmente da AUSL, in particolare provvedendo alla pulizia e disinfezione giornaliera dei locali, degli uffici, dell'ambulatorio veterinario ed infermeria, dei locali di servizio della struttura, garantendo la fornitura di prodotti per pulizia e disinfezione, saponi per le mani, salviette asciugamani di carta, ecc.; garantire disinfezione e lavaggio degli automezzi in dotazione;
9. assicurare la corretta igiene e pulizia degli animali, con i necessari interventi di lavaggio, tosatura e toelettatura, taglio unghie, bagni medicati, ecc.; controllando regolarmente l'eventuale presenza di parassiti esterni visibili e provvedendo ai trattamenti preventivi o alle disinfestazioni necessari, previo accordo e parere del Direttore sanitario;
10. monitorare attentamente e quotidianamente lo stato psicofisico degli animali al fine di individuare e segnalare prontamente, con annotazione puntuale e dettagliata, al Responsabile/Direttore Sanitario eventuali anomalie e/o disturbi psico/fisici o comportamentali (ad es. inappetenza, deperimento, dimagrimento, ipotonia muscolare, deiezioni anomale, lesioni o alterazioni cutanee, manifestazioni psicofisiche di alterazione quali depressione, aggressività, ecc.) che dovessero presentarsi, anche in conseguenza a variazioni nella composizione dei box e condividere con il medesimo e, se opportuno, con eventuali Veterinario comportamentalista e/o Istruttore cinofilo, la programmazione e fornire la necessaria collaborazione per attuare i possibili interventi volti al superamento degli stessi; In caso di difficoltà nel rapporto con alcuni animali, ricercare tempestivamente la collaborazione del Responsabile/Direttore sanitario e/o delle figure professionali competenti, anche eventualmente convenzionate con l'Amministrazione o dalla stessa incaricate (Veterinario comportamentalista, Istruttore cinofilo);
11. collaborare con il Responsabile/Direttore sanitario e, in particolare, garantire assistenza alle visite veterinarie di ingresso, nell'applicazione di microchip e conformarsi a quanto disposto

dal medesimo e coadiuvarlo in ordine alla somministrazione di farmaci, cure, profilassi, antiparassitari, programmazione ed effettuazione di analisi, ecc.;

12. garantire a ciascun cane, salve diverse disposizioni veterinarie anche in relazione ai tempi, in aree diverse dal proprio box, singolarmente o in gruppi compatibili, per il tramite e sotto la costante vigilanza di Operatori o Volontari idonei ed in possesso di adeguate competenze inerenti i criteri di corretta gestione degli animali, la soddisfazione delle necessità di movimento ed attività psico-fisica di sgambamento, passeggiata, esercizio, gioco, relazione/interazione con conspecifici, di incentivazione della socializzazione con l'uomo, almeno una volta al giorno (anche festivi), per almeno 30 minuti, utilizzando metodi educativi cognitivi e/o gentili ed escludendo metodi coercitivi, di natura fisica e/o psicologica;
13. provvedere a definire ed effettuare regolarmente, d'intesa con il Responsabile/Direttore Sanitario e con eventuali Veterinario comportamentalista e Istruttore cinofilo, anche eventualmente nominati/incaricati dall'Amministrazione o con la stessa convenzionati, adeguati ed opportuni percorsi comportamentali di educazione ed eventuale rieducazione, socializzazione, intraspecifica e con l'uomo, volti al miglioramento della flessibilità e capacità di adattamento a situazioni non conosciute, al superamento di atteggiamenti fobici, aggressivi, asociali o, comunque problematici, in funzione di una loro maggiore adottabilità e compatibilità con un contesto sociale esterno alla struttura. In particolare, garantire l'assistenza e consulenza di un Veterinario comportamentalista per il recupero dei cani con aggressività non controllata;
14. individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile ed organizzare la più adeguata distribuzione possibile degli animali all'interno dei box/ricoveri ed aree disponibili, al fine di ottimizzare la gestione ed il benessere degli stessi, in ogni caso nei limiti della capienza massima determinata dall'Amministrazione in relazione a canile e gattile, definendo, d'intesa con il Direttore/Responsabile Sanitario e con l'eventuale Veterinario comportamentalista nominato/incaricato dall'Amministrazione o con la stessa convenzionato, i criteri di utilizzo dei reparti della struttura con possibilità di abbinamento di più animali, in particolare di più cani all'interno di uno stesso box, in considerazione delle caratteristiche delle strutture, dell'età, della taglia e dei profili comportamentali degli animali ospitati, in modo tale da prevenire conflitti tra gli stessi e agevolarne la convivenza, monitorando costantemente gli effetti delle variazioni nei gruppi;
15. verificare regolarmente l'efficienza e le condizioni dei luoghi e delle strutture al fine di assicurare l'adeguata custodia e detenzione dei cani e gatti, nonché la possibilità di esercizio fisico ed assicurare le necessarie prestazioni che consentano, sotto il profilo funzionale ed igienico sanitario, un adeguato benessere fisico ed etologico degli animali ospitati;
16. controllare regolarmente l'efficienza e la chiusura dei box e delle recinzioni per garantire la tutela di terzi da aggressioni e/o fughe;
17. provvedere, tramite personale dedicato, all'accudimento ed allattamento dei cuccioli entrati in struttura fino allo svezzamento degli stessi, garantendo il ricovero in apposito reparto idoneo, in ambiente riscaldato quando necessario, eventualmente attraverso apposite lampade;
18. verificare regolarmente l'efficienza ed il mantenimento delle opere ed impianti al fine di garantire la rapida segnalazione degli inconvenienti e superare tempestivamente le criticità che si dovessero verificare;
19. controllare, igienizzare periodicamente e sostituire ogni qual volta si renda necessario, o sia rilevato dall'Organismo di Vigilanza Sanitaria, con relativo regolare smaltimento, i componenti dell'arredo delle strutture di ricovero quali coperte, panche, ciotole, brandine-siesta, cucce, ecc. per garantirne l'igienicità e provvedere all'acquisto di materiale utile alla gestione ed al benessere degli animali quali arricchimenti ambientali, giochi, ombreggianti, collari, pettorine, guinzagli, etc., che dovranno essere di buona qualità, atossici e comunque non lesivi per la salute degli animali;
20. provvedere alla piccola manutenzione delle strutture in legno, cosiddette "casette", che ospitano le colonie feline, collocate in diversi punti del territorio comunale;
21. pulire con frequenza almeno bisettimanale i pozzetti di raccolta (condotti di scarico della rete di adduzione al depuratore), che dovranno essere tenuti liberi dai peli degli animali e da ogni materiale che possa causare ostruzione. In caso di mancato adempimento e ogni qualvolta si

renda necessario per omissione da parte del Gestore, la pulizia sarà affidata dall'Amministrazione a ditta esterna, con addebito del relativo costo al Gestore;

- 22.** in caso di condizioni climatiche critiche, su prescrizione del Direttore Sanitario, approntare idonei presidi a tutela della salute degli animali (lampade riscaldanti, teli ombreggianti, ecc.), riferendone tempestivamente all'Ufficio comunale competente, il quale potrà concordare in merito al regime di utilizzo degli stessi (ad es. sui tempi di utilizzo).

5.3 Attività amministrative.

Il Gestore dovrà garantire la piena operatività del servizio ed una gestione trasparente ed efficiente, finalizzata a raggiungere il massimo benessere ed il maggior numero di adozioni possibile e garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa; a tale scopo si impegna a:

- 1.** annotare, entro 5 giorni da ingresso o uscita, la completa movimentazione degli animali attraverso la compilazione ed il costante aggiornamento di due registri distinti per cani e gatti, di carico/scarico, con inserimento dei dati minimi previsti dall'art. 17, comma 7, L.R. n. 27/2000, come stabilito dall'art. 7.1.2., lett. c) dell'All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013 (vedi Allegato n. 2 alla citata Delibera), anche in formato cartaceo al fine della vidimazione da parte del Servizio veterinario, ma facilmente convertibile in formato digitale, come indicato di seguito (art. 5.3.9);
- 2.** per ciascun cane, compilare entro 15 giorni dall'ingresso, tenere aggiornata ed archiviare anche in formato digitale (eventuale conversione dal cartaceo), una scheda individuale sanitaria e comportamentale, redatta in accordo con la Direzione Sanitaria, attribuendole una specifica numerazione progressiva e contenente:
 - a)** data di ingresso/uscita e numero progressivo attribuito nel registro di carico/scarico di cui al punto precedente,
 - b)** dati identificativi (nome, sesso, numero di microchip o tatuaggio e relativa data di applicazione, specificando se già presente o applicato in struttura o altro, taglia, età presunta o certa, sintetica descrizione somatica, mantello, una/due immagini),
 - c)** motivazione di ingresso/uscita (recupero, rinuncia proprietà/decesso, adozione, ecc.),
 - d)** luogo di provenienza,
 - e)** dati di proprietario o segnalante se vagante o abbandonato, eventuali dati relativi alla cattura/raccolta come da apposita scheda (di cui al successivo punto 7), da allegare,
 - f)** stato di salute iniziale, interventi di sterilizzazione/castrazione, date ed esiti visite, analisi, profilassi e ogni altra informazione di tipo sanitario,
 - g)** descrizione sintetica di indole/attitudini, competenze specifiche, criticità, esigenze particolari, aspetti caratteriali e/o sociali, storia pregressa/provenienza, possibilità di ricovero con altri cani ospiti,
 - h)** indice di adottabilità, valutazione della capacità di socializzazione (art. 8.2 All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013) eventuali percorsi comportamentali e/o educativi da attivare o attivati in funzione dell'adozione, pregressi o regressi nel comportamento, ogni informazione utile ad individuare il contesto di destinazione maggiormente compatibile con le caratteristiche individuali dell'animale;
- 3.** per ogni cane esporre, sul rispettivo box, apposita scheda, contenente i dati identificativi (nome, sesso, età, data di ingresso, dieta, etc.) e fotografie del cane stesso, al fine di una migliore conoscenza dell'animale da parte dei volontari e/o operatori e dei soggetti che manifestano interesse all'adozione;
- 4.** garantire ai cani, entro 5 giorni dall'ingresso in struttura per qualsiasi causa, e, per i cuccioli di età presumibilmente inferiore ai 3 mesi, entro e non oltre il provvedimento di affido o adozione o l'ingresso nel reparto ordinario, l'applicazione, se non già presente, del microchip identificativo fornito dall'Amministrazione, nelle modalità previste dal Protocollo Sanitario e dalla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 139/2011, nonché garantire l'intervento di sterilizzazione delle femmine presenti in struttura, sempre che in età ed in condizioni ritenute idonee dal Direttore/Responsabile Sanitario, nelle modalità e nei termini di cui alla normativa vigente, con relativa spesa a carico dell'Amministrazione o di altri enti competenti (AUSL);

5. entro e non oltre 5 giorni dall'ingresso in struttura o dall'uscita o dall'applicazione di microchip o dal termine della procedura di acquisizione dei cani o gatti di proprietà rinunciati o abbandonati o dal decesso, procedere all'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli animali da affezione (ARAA) di cui alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 139/2011;
6. al fine dell'applicazione della prescrizione di cui al punto precedente ed in adeguamento alle disposizioni regionali in materia, approntare le misure e gli strumenti informatici e telematici necessari a disporre dell'accesso alla banca dati regionale dell'Anagrafe degli animali da affezione (ARAA), garantendo il costante aggiornamento dei dati relativi, e, in particolare, di tutti i trasferimenti di proprietà all'interno del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7.1.6., comma 2, All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013; ed al fine, altresì, di una più efficiente e tempestiva gestione del servizio;
7. garantire che ogni animale in ingresso, ai sensi degli artt. 7.1.2., comma 1 e 7.2 comma 1, All. A della Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013, sia accompagnato da uno dei seguenti documenti:
 - modulo di cattura/raccolta (con indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei dati identificativi dell'animale, luogo, data, ora cattura, generalità del segnalante, ogni altra informazione sulle condizioni e circostanze del ritrovamento utile all'eventuale identificazione e restituzione dell'animale ad eventuale proprietario),
 - modulo di consegna/rinuncia di proprietà,
 - verbale di sequestro/atto di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti,
 - altri ed eventuali, in funzione di eventuali modifiche intervenute nella vigente normativa in materia;
8. garantire la tempestiva lavorazione ed il dovuto completamento dei procedimenti inerenti ad affido e/o adozione (evasione richieste e assunzione provvedimenti) e, in generale, alla movimentazione degli animali (ingressi, catture, presenze, riconsegne ai proprietari, decessi, ecc.);
9. predisporre ogni registro o modulo o relazione (registri di carico/scarico; schede individuali sanitarie-comportamentali; richiesta, questionario e provvedimento di affido/adozione; restituzione al proprietario; impegno al pagamento spese da parte del proprietario in caso di restituzione da recupero; ecc.) indicati nel presente Capitolato, utilizzando la modulistica preventivamente concordata con l'Amministrazione, che potrà essere anche in formato cartaceo, purché facilmente convertibile in formato digitale ai fini dell'archiviazione e dell'invio telematico.

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal Gestore o, comunque, riconducibili allo stesso e conservati presso la struttura. In qualsiasi momento l'Amministrazione potrà chiederne l'invio al fine del controllo dei dati ivi riportati;
10. collaborare con la Direzione sanitaria, con il Servizio Veterinario AUSL competente e con il Servizio e/o gli Uffici comunali competenti per dar corso alle attività di loro competenza, anche attraverso l'annotazione anche informatizzata di tutta la movimentazione degli animali, utilizzando la modulistica concordata con l'Amministrazione e, in particolare, affinché sia in ogni momento possibile conoscere, in relazione a ciascun animale ospitato presso la struttura adibita a canile e gattile, la sua provenienza, la sua eventuale destinazione (affido, adozione, restituzione al proprietario, provvedimenti coattivi, decesso, ecc.) e le rispettive date;
11. garantire la seguente rendicontazione:
 - a) inviare entro i primi 10 giorni di ogni mese in via telematica al Servizio/Uffici/o comunali competenti l'aggiornamento dei dati relativi ai registri di carico/scarico di cui al punto 1 del presente articolo,
 - b) per i cani, trasmettere, in forma digitale ed in via telematica, entro i primi 10 giorni di ogni mese, all'Ufficio/i comunale/i competente/i, i moduli compilati e utilizzati per ingressi (di cui al punto 7), restituzione al proprietario, affidi e adozioni e per le verifiche post-adozione, anche se l'affidatario o adottante sia residente in altro Comune, al fine dell'eventuale iscrizione o variazione anagrafica e dell'esercizio del controllo;
 - c) inviare in via telematica, entro i primi 10 giorni di ogni mese, agli Uffici comunali competenti, la lista d'attesa di ingresso, aggiornata con i dati del richiedente, data della richiesta, motivazione, data di ingresso;

- d) inviare in via telematica entro 7 giorni dalla richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica ordinaria) da parte dell'Ufficio comunale competente, la scheda individuale (di cui ai punti 2 e 20 del presente articolo) aggiornata, nonché le pratiche relative ai procedimenti di adozione (di cui ai punti 12 e 13 del presente articolo);
- e) inviare ogni sei mesi (30 giugno/31 dicembre) agli Uffici comunali competenti per via telematica, un report/relazione riepilogativa dell'attività svolta che riferisca sull'andamento del servizio indicando, per ogni mese, distintamente per i cani e per i gatti, i seguenti dati:
- ✓ n° di animali presenti a inizio e fine mese nella struttura (distinguendo tra reparto ordinario e sanitario);
 - ✓ n° di animali nati in struttura;
 - ✓ n° di totale di ingressi (distinguendo con e senza identificazione o illeggibile);
 - ✓ n° di animali incidentati soccorsi;
 - ✓ n° di animali in ingresso per cattura;
 - ✓ n° di animali in ingresso per motivi sanitari;
 - ✓ n° di animali in ingresso per sequestri;
 - ✓ n° di animali in ingresso perché morsicatori (in osservazione);
 - ✓ n° di animali in ingresso per rinuncia di proprietà accettata;
 - ✓ n° di animali in affido/pre-adozione;
 - ✓ n° di animali adottati;
 - ✓ n° di animali rientrati da adozioni;
 - ✓ n° di animali restituiti ai proprietari;
 - ✓ n° di microchip inseriti;
 - ✓ n° di sterilizzazioni e castrazioni effettuate (con distinzione tra maschi e femmine);
 - ✓ n° di decessi interni (con distinzione tra morte naturale ed eutanasia);
 - ✓ n° di animali deceduti raccolti su segnalazione sul territorio per lo smaltimento (con distinzione tra morte per investimento, avvelenamento, cause sconosciute, altro);
 - ✓ aggiornamento del censimento delle colonie feline (art. 4 All. A Delibera Regione E.R. n. 1302/13);
 - ✓ n° dei visitatori accolti;
 - ✓ n° delle richieste di adozione ricevute, con relativo esito (positivo/negativo);
 - ✓ n° operatori e volontari impiegati e tipo di attività prestata;
 - ✓ attività particolari svolte (progetti, iniziative, eventi, cene, convegni, ecc.);
 - ✓ attività poste in essere per incrementare gli affidi e le adozioni e ridurre la permanenza;
 - ✓ n° manutenzioni effettuate;
 - ✓ eventuali criticità riscontrate;
 - ✓ tariffe introitate ed erogazioni liberali ricevute;
- f) inviare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo della gestione (spese personale, alimentazione, mezzi per il recupero, telefonia, ecc.);
12. per i soli cani, richiedere ai visitatori intenzionati a presentare domanda di adozione la compilazione di un questionario *ad hoc*, finalizzato a raccogliere le informazioni necessarie al fine di dar corso all'istruttoria del procedimento di affido e/o adozione, da allegare al fascicolo del procedimento stesso e da archiviare nelle modalità di cui al punto successivo;
13. per i soli cani, tenere ed aggiornare costantemente un registro dedicato specificamente alle istanze di adozione ed un archivio, in formato possibilmente digitale, della documentazione (questionari di cui al punto precedente, istanze, moduli di adozione sottoscritti e numerati, con indicazione precisa dei dati dei cani adottati ed i dati dell'adottante, documentazione allegata) inerente l'iter procedurale delle richieste stesse relative a ciascun cane, compreso il provvedimento finale di accettazione o di diniego, adeguatamente motivato, di cui l'Amministrazione potrà in ogni momento richiedere l'invio e l'aggiornamento. In caso di adozione o affidamento di animali affetti da zoonosi e/o patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, richiedere all'adottante/affidatario la sottoscrizione in duplice copia di specifico modulo di consenso informato (art. 5.4), da archiviare come sopra;
14. mantenere sempre aggiornate le schede individuali comportamentali dei cani, con tutti i dati relativi al percorso riabilitativo concordato con Educatore e/o Istruttore cinofilo, con il Responsabile/Direttore Sanitario e con l'eventuale Veterinario comportamentalista nominato/incaricato dall'Amministrazione o con la stessa convenzionato, le procedure scelte, i progressi o i regressi temporali degli animali trattati, con valutazione del grado di adottabilità; tali schede dovranno essere sempre accessibili ai Veterinari responsabili del servizio

veterinario del canile, al Responsabile/Direttore Sanitario, ad AUSL di Reggio Emilia, all'Ufficio comunale competente e/o ad Enti autorizzati per legge e/o soggetti autorizzati o delegati dall'Amministrazione;

15. attenersi alle valutazioni effettuate da un Educatore e/o Istruttore cinofilo per la definizione certa del profilo caratteriale dei cani, necessaria per il successivo riaffidamento e, per i casi clinici complessi e/o non rispondenti alle ordinarie attività di rieducazione e/o socializzazione, avvalersi anche della consulenza di un Veterinario comportamentista e dell'assistenza di un Istruttore cinofilo, anche eventualmente convenzionati/incaricati dall'Amministrazione, al fine di collaborare nella programmazione ed attuazione di efficaci percorsi riabilitativi di superamento di problematiche comportamentali (fobie, aggressività, ingestibilità al guinzaglio, rifiuto manipolazione, ecc.) di gravità tale da scoraggiare l'adozione. In ogni caso, collaborare con eventuali ulteriori Veterinari, anche comportamentisti, individuati ed incaricati dall'Amministrazione con oneri a proprio carico, al fine di assicurare il massimo livello di assistenza sanitaria e benessere animale e la ottimale gestione dell'attività (ri)educativa e socializzante dei cani, in presenza di problematiche comportamentali che ne pregiudichino il benessere psico-fisico e la possibilità di adozione;
16. attenersi strettamente alle procedure stabilite dal Direttore Sanitario e dal competente Ufficio comunale, inerenti l'ingresso di animali sotto sequestro amministrativo ed eventualmente penale;
17. nei casi in cui i cani o i gatti in ingresso, risultino identificati tramite microchip o tatuaggio o altro:
 - a) attivarsi prontamente nella ricerca dei proprietari (contatto telefonico, residenza), avvalendosi anche, in caso di necessità, dell'Anagrafe Canina del Comune o della Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale;
 - b) avvisare immediatamente il proprietario del rinvenimento del cane/gatto, invitandolo a ritirare l'animale nei termini di cui all'art. 17 della L.R. n. 27/2000 e provvedere a riconsegnarlo nel tempo più breve possibile (art. 7.1.2. All. A Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013);
 - c) all'atto della consegna dell'animale, richiedere al proprietario identificato tramite documento (da allegare) o a suo delegato, munito di delega scritta e copia del documento di identità del proprietario delegante, la sottoscrizione di apposito modulo di consegna e, salvo versamento immediato nelle modalità di cui al punto successivo, di impegno al pagamento di un contributo economico (art. 7.1.1 All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013) a titolo di rimborso delle spese per il recupero del cane/gatto, degenza, per eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 27/2000, per eventuali visite cliniche veterinarie urgenti di cui agli artt. 7.1.2, comma 1, lett. e) e 7.2, comma 3, All. A alla Delibera Regione E.R. n. 1302/2013, nonché per eventuale inserimento di microchip;
 - d) contestualmente, rilasciare al proprietario le informazioni relative alle modalità di pagamento differito (bollettino di versamento su c/c postale, estremi per versamento a mezzo bonifico bancario), da effettuarsi entro 7 giorni dalla sottoscrizione del modulo con indicazione del numero di microchip di riferimento, oppure per il versamento contestuale tramite Pago PA od eventuali ulteriori/diverse modalità stabilite dall'Amministrazione, avvertendolo che, in caso di omissione, incorrerà in riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione; per i soli cani, nel caso l'animale di proprietà fosse privo di microchip o tatuaggio, segnalare tale omissione all'Autorità competente (Polizia Municipale) ai fini sanzionatori;
 - e) nel caso di cani in ingresso, di età presunta o certa superiore ai 6 mesi, identificati attraverso tatuaggio o microchip o altro, il cui proprietario sia stato contattato tempestivamente o, comunque, risulti a conoscenza della presenza del proprio animale all'interno della struttura comunale attraverso avviso, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 27/2000, ma non si presenti a ritirare l'animale o non proceda ad effettuare rinuncia di proprietà entro 60 giorni dall'ingresso in struttura, il Gestore dovrà informare tempestivamente il Servizio/Ufficio comunali competenti.
Il Gestore, quindi, dovrà procedere a notificare al proprietario identificato, a mezzo raccomandata A/R, formale diffida al ritiro dell'animale entro il termine di 5 giorni dal

ricevimento della stessa, con indicazione dei recapiti del Responsabile della struttura e delle conseguenze penali del mancato ritiro.

Il Gestore dovrà procedere con il trasferimento di proprietà del cane in capo all'Amministrazione e, quindi, potrà procedere con l'iter per l'adozione, non prima di 5 giorni ma non oltre 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del destinatario o dal perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Tale diffida potrà essere seguita, in caso di avvenuta notifica e omesso ritiro del cane, da segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria nei termini di legge, ai fini della denuncia-querela del proprietario identificato per abbandono (art. 727 c.p.), come previsto dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 27/2000. Nel caso di irreperibilità del destinatario, il Gestore dovrà avvisare l'Amministrazione, che procederà ad eventuali ulteriori ricerche e/o alla notifica ai sensi di legge e, una volta perfezionato tale procedimento, il Gestore potrà procedere con l'iter di adozione come sopra;

- f) nel caso in cui i cani o i gatti in ingresso identificati siano di età certa o presunta inferiore a 6 mesi, sarà sufficiente, ai fini dell'inizio del procedimento di affido/adozione, il superamento del periodo di isolamento sanitario di 10 giorni, salvo termine superiore stabilito dal Direttore/Responsabile Sanitario, previo comunque tentativo di ricerca del proprietario, del quale si dovrà tenere nota scritta nella scheda individuale e scheda cattura;

18. nei casi in cui i cani in ingresso, non risultino identificati perché privi di microchip o tatuaggio o altro (es. medaglietta) o nel caso siano illeggibili, non reclamati entro 60 giorni, dalla data del loro ingresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. n. 281/1991, il Gestore, in collaborazione con l'Amministrazione, potrà procedere con l'iter di adozione e, quindi, potranno essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, secondo la valutazione del Responsabile/Direttore Sanitario.

Tuttavia, già prima del decorso del suddetto termine ma, in ogni caso, nel rispetto del termine di isolamento sanitario obbligatorio, indicativamente di 10 giorni, salvo termine più ampio stabilito dal Responsabile/Direttore Sanitario (per prelievi per Leishmania per i cani di età superiore ai 6 mesi, per Filariosi, per vaccinazioni, per trattamenti antielmintici, per l'applicazione di microchip) i cani potranno essere dati in affido temporaneo e, trascorsi i 60 giorni dalla data dell'ingresso e previo esito positivo del controllo post-affido, l'affidamento temporaneo diverrà adozione definitiva;

19. in caso di richiesta di rinuncia alla proprietà, avvertire che la stessa deve essere effettuata presso l'Ufficio Comunale competente per l'Anagrafe canina (art. 7.1.2. All. A alla Delibera Regione E.R. n. 1302/2013) e che la medesima è subordinata al pagamento della tariffa forfettaria di € 300,00, come stabilita dalla Delibera di Giunta comunale n. 131/2006, condizionata alla presentazione di adeguata documentazione all'Amministrazione e gestita, previa verifica di disponibilità di posti e conseguente autorizzazione o inserimento in apposita lista di attesa, da parte degli Uffici comunali competenti, fatti salvi i casi di animali oggetto di sequestro. Nei casi di rinuncia di proprietà, gli animali potranno essere ricoverati tenuto conto della disponibilità di posti, dando priorità a casi urgenti e, comunque, nei limiti di capienza massima autorizzata;

20. in merito alla protezione dei gatti, rispettare le prescrizioni stabilite dall'art. 29 della L.R. n. 27/2000 e dagli artt. 4 - 5 - 6 - 7.1.6 - 7.2 - 8 - 8.1 - 13, dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013 e, in particolare:

- a) in conformità a quanto stabilito dall'art. 4.1 del suddetto Allegato A, effettuare la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà solo per comprovati motivi sanitari, per potenziali rischi per il loro benessere e/o incolumità o per effettuare la sterilizzazione e l'identificazione con microchip o tatuaggio, in collaborazione con il competente servizio veterinario e, quindi, reinserirli nella colonia felina di provenienza o comunque nel loro habitat originario, salvo non sia possibile per accertata assunzione di abitudini domestiche (art. 4.2 del presente Capitolato);

- b) garantire l'applicazione, entro 5 giorni dall'ingresso in struttura (e, quindi, dalla registrazione), ai gatti adulti o di età presumibilmente superiore a 3 mesi, se non già presente, del microchip identificativo fornito dall'Amministrazione, nelle modalità previste

- dal Protocollo Sanitario e, nel più breve termine possibile, ma previa valutazione di idoneità da parte del Direttore/Responsabile Sanitario, intervento di sterilizzazione/castrazione;
- c) garantire ai gatti in ingresso di età presumibilmente inferiore ai 3 mesi, l'applicazione, previa valutazione del Direttore Sanitario, del microchip identificativo fornito dall'Amministrazione, entro e non oltre il provvedimento di adozione e, comunque, prima dell'ingresso nel gattile - reparto ordinario;
 - d) annotare tutti i gatti introdotti dal Gestore nelle strutture adibite al servizio di cui al presente Capitolato nel registro di carico e scarico di cui al punto 1 del presente articolo e procedere all'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli animali da affezione (ARAA) di cui alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 139/2011, entro e non oltre di 5 giorni dall'ingresso in struttura o dall'applicazione di microchip, indicando le successive variazioni entro 5 giorni dalle medesime (uscita, termine della procedura di acquisizione degli animali di proprietà rinunciati o abbandonati, decesso, ecc.). Il Gestore dovrà trasmettere, in forma digitale ed in via telematica, entro i primi 10 giorni di ogni mese all'Ufficio/i comunale/i competenti comunicazione e documentazione relativa ad ingressi e uscite dalla struttura, anche in caso di adozione da parte di privati residenti in altri Comuni, ai fini dell'aggiornamento anagrafico e del controllo;
 - e) dotare tutti i gatti introdotti di una scheda sanitaria individuale che riporti i trattamenti diagnostici e terapeutici somministrati all'animale in applicazione dei protocolli sanitari, le profilassi con annotazione, in particolare, delle analisi per FIV e FELV;
 - f) nei casi in cui i gatti in ingresso identificati ma non reclamati entro 30 giorni dall'avviso al proprietario o, se non identificati, trascorsi 30 giorni dalla data dell'ingresso, il Gestore potrà procedere con l'iter di adozione e, quindi, cederli a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste. Tuttavia, già prima del decorso del suddetto termine ma, in ogni caso, nel rispetto del termine stabilito dal Responsabile/Direttore Sanitario per isolamento sanitario, profilassi per malattie infettive ed infestive, vaccinazioni, analisi FIV e FELV, ecc, nonché per l'applicazione di microchip, i gatti potranno essere dati in affidamento temporaneo e, trascorsi 30 giorni dalla data dell'affido stesso, senza che siano stati reclamati dal proprietario e previo esito positivo del controllo post-affido, l'affidamento temporaneo diverrà adozione definitiva;
 - g) garantire che le gabbie utilizzate per i gatti in entrata siano idonee ad ospitarli in funzione del tempo di permanenza nella struttura stessa e la dimensione sia adeguata in base al loro specifico contesto di origine (domestici "rinunciati", in libertà, da colonia, ecc.);
 - h) garantire il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, ponendo in essere iniziative atte a tutelare la salute ed a promuovere la sopravvivenza dei gatti che vivono in libertà, nel rispetto del principio di protezione e favore da accordare alla gestione nelle colonie rispetto al ricovero presso le strutture del gattile, statuito dall'art. 29, comma 6, della L.R. n. 27/2000. In particolare il Gestore si impegna a fornire il cibo necessario anche per il sostentamento dei gatti delle colonie feline, da distribuire ai Responsabili delle colonie stesse, in quantità tali da provvedere alle esigenze nutritive dei gatti senza, tuttavia, privarli del loro naturale istinto predatorio. La distribuzione di cibo ai Responsabili delle colonie censite, andrà valutata caso per caso, tenendo conto ad esempio della consistenza della colonia, del contesto in cui è inserita (ambito urbano o extraurbano), del periodo dell'anno, e di ogni altra valutazione utile ad individuare correttamente le razioni di cibo integrative ai fini del benessere dei gatti, anche sentito il parere dell'AUSL di riferimento e/o del Direttore Sanitario. Il Gestore si impegna ad identificare i punti di alimentazione dei gatti delle colonie ed a verificarne l'idoneità;
 - i) posto che le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline, organizzare ed attuare i programmi per la limitazione delle nascite previsti dall'art. 23 della L.R. n. 27/2000, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL competente per territorio, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della citata Legge regionale; la mappatura delle colonie feline dovrà avvenire:
 - per le colonie già censite, aggiornando, tramite gli operatori referenti, i dati relativi ai gatti già inseriti ed inserendo i nuovi arrivati, sia su base informatica, sia organizzando uno schedario cartaceo per singola colonia felina;

- per le nuove colonie feline, la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata dal cittadino che la individua e segnala presso l'Ufficio comunale competente.

Per ogni colonia il Gestore dovrà indicare l'habitat di riferimento e il nominativo dell'operatore o volontario riconosciuto referente.

Il Gestore si impegna a prestare ai gatti di colonia le cure sanitarie necessarie in caso di necessità ed a reimmetterli in colonia non appena possibile.

Il Gestore si impegna ad attuare il maggior numero possibile di sterilizzazioni riproduttive, ad identificare i gatti delle colonie mediante l'applicazione dei microchip al momento della sterilizzazione e ad effettuare la registrazione all'ARAA.

Il Gestore si impegna a tenere ed aggiornare un apposito registro contenente l'identificazione dei gatti di colonia sottoposti a sterilizzazione. Sarà cura del Veterinario del Servizio Veterinario dell'AUSL competente che effettua la sterilizzazione completare con la data e la propria firma la parte relativa all'avvenuta sterilizzazione chirurgica e provvedere alla identificazione di cui agli artt. 4, comma 1, lett. i), 23 e 29, comma 5, della L.R. n. 27/2000. Il gatto dovrà essere identificato mediante inserimento del microchip secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 139/2011, dallo stesso Veterinario. Il microchip dovrà essere intestato alla colonia di riferimento.

Il Gestore si impegna a destinare un locale adibito esclusivamente ad accogliere i gatti delle colonie feline in attesa di intervento chirurgico di sterilizzazione, ovvero già operati in degenza post-operatoria. All'interno di tale locale i gatti saranno comunque mantenuti in gabbie individuali, evitando la promiscuità tra soggetti di diversa provenienza.

I gatti delle colonie dovranno entrare in gattile dentro le gabbie individuali utilizzate per la cattura/trasporto.

La durata della degenza post-operatoria è, indicativamente, di 48 ore per le femmine e 24 ore per i maschi, salvo complicazioni;

- 21.** tenere ed aggiornare tempestivamente un sito Internet e/o pagine social (ad es. facebook) con indicazione del nominativo "Canile e Gattile comunali" e riferimenti alla struttura comunale, espressamente dedicati a dare la massima visibilità e diffusione alle immagini e caratteristiche di tutti i cani e gatti presenti nella struttura al fine della loro adozione. Nel caso di ingresso derivante da ritrovamento di animali vaganti o smarriti o incidentati, tale aggiornamento, finalizzato a facilitare la ricerca dell'eventuale proprietario/possessore, dovrà avvenire preferibilmente entro 2 giorni dall'ingresso e, in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

Collaborare con l'Ufficio comunale competente nel fornire dati e informazioni su ingressi, decessi, dimissioni, affidamenti temporanei, richieste di adozione e provvedimenti in merito di cani e gatti, per la diffusione attraverso mezzi di comunicazione o l'eventuale condivisione a fini statistici;
- 22.** dotarsi di un computer con collegamento internet che garantisca la comunicazione per via telematica con l'Amministrazione (Servizio ed Uffici comunali competenti) e con altri Enti coinvolti (AUSL, Regione Emilia Romagna) con software compatibile con Windows, casella di posta elettronica e di ogni altra ulteriore strumentazione idonea a svolgere le richieste e necessarie attività amministrative all'interno della struttura: fax, telefoni, fotocopiatrice, scanner, macchina fotografica digitale per la schedatura degli animali ospitati, ecc.;
- 23.** garantire, in casi di emergenza causati da calamità naturali e non, la massima collaborazione con le autorità competenti (AUSL, Servizio di Protezione Civile, altri Servizi comunali competenti, ecc.) e con le Associazioni di Volontariato autorizzate al recupero degli animali da affezione sul territorio, al fine dell'eventuale accoglienza presso le strutture oggetto del servizio di cui al presente capitolato, in quanto possibile, anche in relazione alla capienza autorizzata (animali vaganti/smarriti, animali che non possono essere ospitati in altre strutture di emergenza o i cui proprietari risultino dispersi o ricoverati in luoghi di cura, ecc.);
- 24.** garantire collaborazione in caso di necessità di esodo ed evacuazione delle strutture di persone ed animali, nell'applicazione di eventuale Piano di gestione delle emergenze predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013;
- 25.** partecipare, su richiesta dell'Amministrazione, ad eventuali incontri di verifica dell'andamento della gestione dei servizi, anche al fine della valutazione di opportune

modifiche organizzative e/od operative in funzione del miglioramento della qualità della stessa, con possibilità per l'Amministrazione di richiedere la presentazione di relazione riepilogativa sull'andamento del servizio e di collaborare nella realizzazione di iniziative di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio erogato;

26. avvisare tempestivamente il competente Servizio/Ufficio comunale di eventuali ispezioni e/o istanze formali effettuate in merito alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, anche con eventuali accessi alle strutture, da parte di Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Autorità Amministrative o di P.G. o Forze dell'Ordine;
27. in caso di accadimenti particolari quali morsicature fra cani o riferiti a persone, decessi improvvisi di animali, ecc. redigere apposita relazione scritta. In merito alle morsicature, darne altresì immediata comunicazione al competente Servizio Veterinario AUSL. In caso di furti o fughe di animali, dare immediata segnalazione al Direttore sanitario ed all'Amministrazione, la quale provvederà tempestivamente a sporgere relativa denuncia presso le Forze dell'Ordine o Autorità Giudiziaria competente;
28. individuare e nominare, ai fini di cui all'art. 8 del presente Capitolato, le seguenti figure:
 - un Responsabile/Referente Amministrativo;
 - un Responsabile del benessere degli animali, di supporto alla Direzione Sanitaria;
 - almeno un Educatore cinofilo;
 - un Veterinario comportamentista ed Istruttore cinofilo di riferimento;
 comunicando i relativi nominativi all'Amministrazione prima di dare corso alla sottoscrizione del contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della gestione.
Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure, comprese quelle eventualmente propedeutiche a prestazioni sanitarie attivate nel corso della gestione. In caso di previsione di assenze motivate dovrà essere garantito per ogni figura un sostituto, con funzioni vicarie, al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi;
29. tenere un registro del personale contenente le presenze giornaliere, allo scopo di garantire la copertura del servizio anche in caso di assenza per malattia – ferie o altra causa, oltre ad un organigramma organizzativo del personale addetto, consultabile;
30. tenere un registro dei Volontari che accedono ed operano nella struttura, contenente i dati anagrafici, Associazione di appartenenza, recapiti di reperibilità ed eventuale indirizzo e-mail, periodi di presenza, ecc., ugualmente consultabile;
31. nominare e comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo ed i recapiti del Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016. Riferire tempestivamente agli Uffici comunali competenti qualsiasi variazione del relativo nominativo.

5.4 Apertura al pubblico, accoglienza e collaborazione per le adozioni.

Il Gestore si obbliga a:

1. garantire l'apertura e l'accoglienza del pubblico (art. 11, All. A alla Delibera Giunta Regione E.R. n. 1302/2013), con la presenza di almeno un operatore dipendente del Gestore appositamente dedicato e formato per tale attività, che assista anche nella compilazione della richiesta di adozione, con l'eventuale collaborazione di Volontari, come da successiva tabella:

Giorni di apertura al pubblico	Ore di apertura al pubblico
1 giorno feriale	Chiusura
4 giorni feriali	Almeno 1 ora mattutina e 3 ore pomeridiane
Sabato	Almeno 2 ore mattutine e 2 ore pomeridiane
Domenica	Almeno 2 ore mattutine e 3 ore pomeridiane
Totale	Almeno 25 ore settimanali

Eventuali modifiche all'orario, motivate da ragioni di natura sanitaria finalizzate a garantire una maggior tutela degli animali custoditi o da ragioni che dovranno essere documentate e giustificate, potranno essere applicate, di comune intesa con il Direttore Sanitario, previa valutazione e nulla osta espresso dai competenti Uffici comunali.

L'orario di cui sopra, il nominativo del Gestore ed i dati del Referente, dovranno essere esposti all'ingresso della struttura, aggiornati ed indicati sui canali di comunicazione relativi al servizio oggetto del presente Capitolato (sito web, pagine social, ecc.);

2. fornire e garantire l'operatività di un punto informativo telefonico portatile, presidiato per almeno 7 ore al giorno, a disposizione del pubblico, con attivazione di una segreteria telefonica per le restanti ore, il cui recapito sia adeguatamente riportato sui canali di comunicazione relativi ai servizi oggetto del presente capitolato (sito web, pagine social), attraverso il quale dare riscontro telefonico ai cittadini, fornendo informazioni ed indicazioni sugli orari di apertura al pubblico, sul funzionamento dei servizi, raccogliendo e registrando eventuali segnalazioni, richieste, dando anche supporto in caso di segnalazioni di animali smarriti o ritrovati;
3. impegnarsi attivamente, anche in collaborazione con il Direttore Sanitario e gli Uffici comunali competenti, per incentivare fortemente le adozioni, al fine di ridurre il più possibile il numero di animali presenti nella strutture, diminuirne progressivamente la permanenza media e limitare il più possibile gli ingressi, attraverso la massima accoglienza del pubblico, la promozione e realizzazione di iniziative ed attività di comunicazione, sensibilizzazione ed informazione/educazione della cittadinanza sul fenomeno del randagismo e volte a prevenire l'abbandono, di diffusione della cultura zooantropologica e del benessere animale e della corretta ed equilibrata relazione uomo-animale, garantendo un costante lavoro di rieducazione, socializzazione e valorizzazione degli animali, al fine di agevolare l'introduzione presso il contesto di vita di un eventuale aspirante adottante;
4. garantire la massima pubblicizzazione dei recapiti e degli orari di apertura della struttura e la massima disponibilità per l'accesso alla stessa;
5. fornire ai richiedenti l'individuazione nominale e formale dei responsabili delle procedure di adozione e della loro specifica formazione;
6. garantire la massima diffusione possibile delle schede relative a ciascun animale presente in struttura oltre il termine minimo previsto per la dichiarazione di adottabilità, di cui all'art. 5.3.18 e 5.3.20 lett. f) del presente Capitolato, anche attraverso le attività prescritte dall'art. 5.3.21 (sito internet/ pagina social dedicati) del presente Capitolato e, a tal fine, collaborare con l'Amministrazione;
7. al momento dell'accoglienza nella struttura di persone interessate all'adozione, accompagnarle in visita al canile e/o gattile, dando supporto nella scelta dell'animale, fornendo loro informazioni relative agli affidi, al funzionamento del servizio, alla corretta relazione uomo-animale; orientarle alla individuazione di un animale compatibile con il contesto di vita e sociale del richiedente, mantenendo un approccio collaborativo, libero da atteggiamenti genericamente disincentivanti, improntato a favorire l'adozione, anche prevedendo un'eventuale affiancamento temporaneo per supportare l'adottante nella fase dell'inserimento dell'animale nel contesto di destinazione, pur sempre in considerazione di un corretto bilanciamento tra l'interesse dell'animale ad uscire dalla struttura e la concreta compatibilità delle sue caratteristiche individuali con il contesto di accoglienza da parte del richiedente;
8. rendere disponibili, previa autorizzazione dell'Amministrazione, a testate giornalistiche e/o ad altri mezzi di diffusione (pagine social) che ne facciano richiesta, al fine di pubblicizzare e diffondere il più possibile, immagini ed informazioni dei cani e dei gatti presenti nella struttura;
9. favorire l'attività di supporto finalizzata al benessere degli animali ed all'aumento delle adozioni offerta dai volontari, anche consentendo loro l'ingresso in struttura nei giorni feriali e festivi;
10. attivare o collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l'adozione anche attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, con eventuali progetti educativi e di zooantropologia didattica e/o visite guidate alla struttura rivolte alle scuole del territorio, attività di pet-therapy; gestire i servizi attraverso modalità di ampio coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio, promuovendo la struttura del canile e gattile quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale

centro servizi orientato principalmente al reintegro nella società degli animali ospitati; incentivare la collaborazione e l'interazione di più soggetti, istituzionali e non (Associazioni di promozione sociale, di volontariato, ecc.), a diverso titolo interessati nell'ambito dei servizi di tutela del benessere animale anche con iniziative a valenza sociale e socio-educativa, sempre compatibilmente all'attività di gestione degli animali;

11. sempre al fine di favorire le adozioni, supportare e/o cooperare, senza ulteriori compensi, nell'organizzazione e/o realizzazione di eventuali iniziative (incontri, convegni, formazione, gruppi di lavoro) promosse dall'Amministrazione, e su specifica richiesta della stessa, all'interno della struttura, comprese attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni no-profit operanti in materia di tutela degli animali.

La persona che richiede l'adozione deve:

- a) avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento, il cui identificativo dovrà essere eventualmente trascritto sulla scheda di adozione o affidamento temporaneo di cui all'art. 5.3.13 del presente Capitolato;
- c) sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in relazione alla gestione ed al benessere animale e, in particolare, all'iscrizione all'Anagrafe degli Animali da Affezione del proprio Comune di residenza e/o all'ARAA, nei termini di legge;
- d) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- e) non avere a proprio carico procedimenti pendenti o precedenti per reati introdotti dalla L. n. 189/2004 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di abbandono, maltrattamento, uccisione di animali;
- f) non avere effettuato in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà, fatti salvi i casi di grave necessità e previa valutazione della documentazione relativa da parte del Servizio/Uffici comunali competenti.

Il Gestore deve altresì fornire un adeguato sostegno nella fase iniziale dell'affido/adozione, con particolare riferimento, per quanto attiene ai cani, a quanto emerso nell'ambito del percorso di valutazione del livello di socializzazione dell'animale e relativi eventuali interventi educativi e di socializzazione vissuti.

Al momento dell'adozione devono essere consegnate all'adottante, a cura del Responsabile della struttura o di un suo incaricato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, copia della scheda di adozione o di affidamento temporaneo, nonché copia della scheda individuale sanitaria e comportamentale dell'animale. Nella scheda sanitaria dei cani, di cui all'art. 5.3.2 del presente Capitolato, devono essere riportate anche informazioni ed indicazioni in merito ad eventuali problemi comportamentali e deve essere fornito materiale informativo idoneo ad approfondire la conoscenza dell'animale, del suo comportamento e altre nozioni utili a facilitare la convivenza. L'adozione di cani con aggressività non controllata, o posti sotto sequestro, può avvenire solo previa specifica valutazione concordata tra il Gestore, il Servizio Veterinario dell'AUSL e l'Amministrazione e, in caso di sequestro, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di adozione o affidamento di animali con zoonosi e patologie infettive, con particolare riferimento alla Leishmaniosi, deve essere inoltre chiesta all'adottante (o affidatario) la sottoscrizione e consegnata copia di specifico modulo di consenso informato in cui il medesimo si impegna a garantire nel tempo i cicli di trattamento farmacologico o ulteriori misure preventive indicate dal Direttore Sanitario e/o dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con conseguenti misure antivettoriali di controllo della malattia e tutela della salute pubblica.

Il gestore deve di effettuare controlli a campione post-adozione su almeno il 20% delle adozioni definitive, documentando l'esito del controllo mediante redazione di una specifica relazione da allegarsi all'archivio delle istanze di adozione di cui all'art. 5.3.13 del presente Capitolato.

5.5 Servizio di recupero.

Il Gestore dovrà garantire il servizio di recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati, malati o deceduti sul territorio comunale, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 15 della L.R. n. 27/2000 e, in particolare, di:

1. effettuare, 365 giorni all'anno, con reperibilità 24 ore su 24, su segnalazione della Polizia Municipale, il recupero di cani randagi/vaganti, cani e gatti feriti, malati, traumatizzati o deceduti sul territorio comunale, anche in orario festivo e/o notturno;
2. effettuare l'intervento entro 30 minuti dal ricevimento della segnalazione;
3. effettuare l'intervento, per gli animali deceduti, entro 90 minuti dal ricevimento della segnalazione;
4. avere a disposizione almeno un mezzo con cui eseguire il servizio di trasporto dei cani e dei gatti opportunamente attrezzato ed adeguato alla tutela della salute e del benessere psico-fisico dell'animale, oltre che idoneo a rispettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 1/2005 e dal Codice della Strada e, in generale, dalla normativa vigente in materia. Il mezzo deve essere attrezzato per il trasporto contemporaneo di due cani o 4 gatti in apposite gabbie o spazi di contenzione separati fra loro. Il vano di trasporto deve essere separato dal vano di carico degli animali, che deve essere agevolmente lavabile e disinfettabile. Deve essere disponibile anche idonea attrezzatura per il trasporto di animali feriti e degli animali deceduti. Al fine di evitare il rischio di contagio in caso di possibili malattie infettive, il trasporto deve avvenire con modalità che evitino la promiscuità tra animali provenienti da contesti diversi;
5. nel caso di cani e gatti feriti o comunque in condizione di malessere fisico, individuare immediatamente, in coordinamento con il Responsabile/Direttore Sanitario o eventuale altro Medico Veterinario dallo stesso incaricato, la struttura più idonea al primo soccorso (canile/gattile, ospedale/clinica/ambulatorio/studio veterinario convenzionato) ove collocare l'animale, potendo avvalersi dell'assistenza di un Veterinario libero-professionista incaricato dal Gestore stesso, con oneri a proprio carico, od eventualmente individuato dall'Amministrazione, al fine di prestare tempestivamente le cure urgenti necessarie e assicurare l'eventuale ricovero presso una struttura veterinaria adeguata di riferimento e, in ogni caso, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario interno;
6. compilare specifica scheda di cattura/raccolta (art. 5.3.7 del presente Capitolato) e verificare, nel più breve termine possibile, e, comunque, entro 24 ore dalla cattura, la presenza del codice di identificazione (microchip o tatuaggio) o di eventuali altri segni di riconoscimento e, in caso di esito positivo, attivarsi per rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario identificato, il quale dovrà essere immediatamente avvisato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 27/2000;
Gli animali recuperati aventi il microchip identificativo potranno essere ritirati dai proprietari direttamente presso la struttura, previo pagamento immediato o sottoscrizione di apposito modulo e impegno al pagamento della spesa relativa al recupero, al ricovero e all'eventuale degenza, comprensiva di eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 27/2000, oltre che della spesa per l'eventuale inserimento di microchip, con le modalità descritte e nei termini di cui al precedente art. 5.3.17 lett. c),d);
7. rispettare la normativa, sanitaria e non, vigente in materia nell'esecuzione del servizio. In particolare, la cattura dovrà essere effettuata con sistemi indolori, con metodi e strumenti che comportino il minor stress possibile, che non provochino sofferenza o danni agli animali, senza l'utilizzo di tagliole e bocconi avvelenati, nonché di trappole (art. 15, comma 4, L.R. n. 27/2000) e, in ogni caso, con modalità tali da tutelare la salute ed il benessere psico-fisico dell'animale. I cani e gatti recuperati e ricondotti nella struttura dovranno essere abbeverati ed eventualmente alimentati;
8. garantire la copertura degli standard qualitativi esistenti in materia, relativi al servizio di cui al presente articolo; in particolare per la realizzazione del servizio, si impegna ad impiegare esclusivamente personale adeguatamente e specificamente formato ovvero in possesso di specifica esperienza lavorativa (documentabile con c.v.); a promuovere e garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni competenti del territorio; a rispettare, nei confronti del proprio personale, quanto disposto dai vigenti contratti collettivi di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo; assumendosi ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti degli operatori impegnati nella gestione del servizio, in particolare l'obbligo di assumere la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti di cui agli artt. 17 e 18

del D.Lgs. n. 81/2008;

9. provvedere, all'atto dell'avvio del servizio, a comunicare al Dirigente del competente Servizio comunale, il nominativo dei soggetti responsabili della sicurezza (datore di lavoro, responsabile servizio protezione e prevenzione, medico competente, addetti al primo soccorso, addetti antincendio, ecc.).

5.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di animali deceduti.

Il Gestore dovrà garantire, il servizio correlato di raccolta, trasporto e smaltimento di animali deceduti presso il canile e il gattile comunali, nonché dei cani e gatti deceduti e raccolti sul territorio comunale, sempre che non siano di proprietà, quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti nel D.Lgs. n. 152/2006.

Il Gestore si obbliga, in particolare, a:

1. effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali deceduti presso il canile e il gattile comunali o sul territorio comunale già oggetto del recupero di cui al precedente art. 5.5;
2. garantire la tempestività del servizio di raccolta e smaltimento tramite cremazione, previa comunque stesura da parte del Direttore Sanitario, di certificato di morte, con indicazione della data e causa del decesso;
3. conservare le spoglie per non oltre 7 giorni, consentendone il riconoscimento da parte di eventuali proprietari;
4. effettuare tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente, nonché tenere ed aggiornare un registro di carico/scarico vidimato dall'Azienda USL;
5. rispettare tutta la normativa vigente, all'esecuzione del servizio di smaltimento salme e, in generale, in relazione all'oggetto del presente Capitolato (All. A alla Delibera di Giunta Regione E.R. n. 1302/2013, Regolamento CE n. 1069/2009).

5.7 Gestione di struttura ed attrezzature.

Le spese di gestione della struttura oggetto del presente capitolato sono poste a carico del Gestore, che dovrà sostenere in proprio gli oneri connessi a:

1. cibo per l'alimentazione degli animali;
2. materiali per la pulizia e disinfezione;
3. prodotti antiparassitari;
4. interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli arredi, dei locali, dell'impianto di clorazione dell'acqua;
5. tutte le attrezzature e accessori necessari per il buon funzionamento della gestione della struttura e per il buon funzionamento del servizio, che non rientrino già nella dotazione fornita dall'Amministrazione;
6. fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani in numero sufficiente (guinzagli, collari, museruole);
7. operazioni di sfalcio e pulizia delle aree esterne da rami e fogliame ulteriori rispetto a quelle a carico dell'Amministrazione che si dovessero rendere necessarie per garantire il libero movimento degli animali, operazioni di sfalcio dell'erba circostante l'impianto di fitodepurazione;
8. regolare pulizia e manutenzione delle canalette di scolo delle acque e alla pulizia ed eventuali disostruzioni dei rami secondari fognari, da effettuarsi con particolare attenzione nel periodo autunnale;
9. consulenze fiscali, amministrative, del lavoro, di funzionamento e organizzazione dell'ufficio amministrativo (comprese le spese per la schedatura e la fornitura di immagini degli animali), utenze telefoniche, oneri fiscali di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività, compensi agli operatori.

Il Gestore dovrà prestare la massima collaborazione nel caso di lavori di manutenzione straordinaria attuati dall'Amministrazione, anche predisponendo piani di trasferimento provvisorio degli animali, con eventuale allestimento di recinti o strutture mobili nel caso di apertura di

cantieri all'interno della struttura; a tale proposito dovrà raccordarsi opportunamente con il Direttore dei Lavori.

Art. 6 - Obblighi dell'Amministrazione

Trattandosi di un'area dotata di immobili ed impianti che sono al servizio di più soggetti (Comune, Soggetto Gestore del canile, Soggetto Gestore del gattile, Campo Nomadi di Via Felesino), sono a carico del Comune di Reggio Emilia:

1. la manutenzione straordinaria degli immobili, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza;
2. la manutenzione straordinaria della stazione di ipoclorito (impianto di clorazione) e analisi periodiche sulla potabilità dell'acqua;
3. la manutenzione periodica ordinaria e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione delle acque e lo svolgimento degli autocontrolli analitici previsti dall'autorizzazione allo scarico delle acque;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di fitodepurazione, salve le operazioni di sfalcio dell'erba circostante l'impianto;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria della fogna (compresi i controlli periodici delle parti elettromeccaniche);
6. le spese per la pulizia dei canali di scolo, per consentire il normale deflusso delle acque nello scarico finale;
7. la gestione e manutenzione della centrale termica;
8. la gestione e manutenzione della cella frigorifero;
9. le operazioni colturali e di monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario);
10. gli sfalci – n. 6 annui - delle aree verdi presenti all'interno della struttura ed all'esterno;
11. il Comune, in quanto titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) del 25.6.2014 prot. 38433, provvede, tramite ditta specializzata, a tutti gli adempimenti e alle prescrizioni previste per lo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ex D.Lgs. 152/06; in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato 1 di tale autorizzazione ambientale;
12. sono direttamente a carico del Comune di Reggio Emilia altresì le spese relative a:
 - riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, sfalcio aree verdi nei limiti di quanto sopra specificato, raccolta rifiuti solidi urbani;
 - sopralluoghi sul territorio nel caso di segnalazioni di presunti maltrattamenti agli animali;
 - disinfestazione da insetti infestanti sia striscianti che volanti e derattizzazioni;
 - spargimento di sale in caso di neve o ghiaccio.

Art. 7 - Attività integrative e complementari alla gestione istituzionale non remunerate

L'Amministrazione consente al Gestore, di svolgere, negli spazi in uso presso la struttura e di propria iniziativa, attività integrative e facoltative a titolo gratuito, senza fini di lucro e non ulteriormente remunerate rispetto all'importo contrattuale, quindi senza alcun tipo d'onere aggiuntivo per l'Amministrazione, esclusivamente finalizzate alla promozione e valorizzazione di canile e gattile, nonché all'aumento della sensibilità zoofila dei cittadini e del numero di adozioni, quali:

- a) attività di individuazione e, ove possibile, risoluzione di problemi caratteriali, comportamentali e gestionali dei cani, attraverso metodologie di addestramento, con affiancamento, se necessario, di veterinari esperti in comportamento animale;
- b) organizzazione, a cura e sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, da parte del Gestore, di eventi pubblici, corsi e stages gratuiti, servizi televisivi, con eventuali riprese, finalizzati esclusivamente alla maggiore trasparenza, valorizzazione e diffusione di informazioni ed immagini relative alla gestione della struttura comunale ed all'impegno del Comune nella protezione degli animali, previo preavviso al Servizio e agli Uffici comunali competenti e con l'eventuale coordinamento con l'Amministrazione;

c) organizzazione di campagne di promozione delle adozioni a distanza, al fine di aumentare la cultura della solidarietà nei confronti degli animali abbandonati, garantendo che le medesime non precludano all'animale la possibilità di essere affidato e/o adottato con uscita dalla struttura.

Dette attività dovranno essere in linea con quanto consentito dalle norme del piano urbanistico Comunale, dovranno avere carattere accessorio ed essere svolte senza pregiudizio per l'attività principale.

Preventivamente il Gestore dovrà inviare all'Amministrazione comunicazione relativa alle attività che intende svolgere, con descrizione e calendario, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse.

Nell'espletamento delle suddette attività, il Gestore risponderà di qualunque danno causato a cose o persone derivanti dalle stesse.

L'Amministrazione si riserva la possibilità d'intervenire ed eventualmente sospendere le attività stesse, in tutto o in parte, dandone formale comunicazione motivata.

Al Gestore dei Servizi è fatto espresso divieto, nell'ambito del canile/gattile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, di pubblicizzare attività commerciali e associative di ogni tipo nonché di raccogliere fondi se non in favore della contribuzione all'attività del canile e gattile oggetto del presente Capitolato, salvi i casi espressamente autorizzati dal Servizio comunale competente.

Art. 8 - Personale necessario per lo svolgimento dei servizi e subappalto

Il Gestore si impegna a garantire ed utilizzare un sufficiente numero di addetti full-time, e/o più addetti impegnati anche a tempo parziale, tale da assicurare che tutte le funzioni ed attività connesse con la gestione siano correttamente ed adeguatamente eseguite giornalmente e con la necessaria continuità. Il Gestore deve organizzare una dotazione organica idonea, in possesso di specifica esperienza, anche nel rapporto con gli animali e adeguata competenza professionale, tali da assicurare cura, accudimento, salute e benessere psico-fisico degli animali ospitati nella struttura e, in generale, il completo espletamento e la funzionalità di tutti i servizi oggetto del presente capitolato.

In particolare, il Gestore dovrà garantire un costante presidio, custodia e controllo della struttura in tutti i giorni dell'anno, comprese domeniche e festività infrasettimanali, con garanzia di una presenza minima di:

- n° 2 operatori, di cui almeno un dipendente del Gestore e di cui uno a supporto del Direttore Sanitario, per almeno 6 ore al giorno di tutti i giorni feriali e almeno 4 ore al giorno di tutti i giorni festivi;
- n° 3 operatori, di cui almeno un dipendente del Gestore appositamente formato e dedicato all'accoglienza delle istanze di adozione, durante gli orari di apertura al pubblico.

Il Gestore dovrà assicurare un programma operativo di controllo dinamico e variabile in relazione alla necessità di individuare le esigenze di contesto ed organizzative del personale per garantire la regolare pulizia di tutti gli spazi di dimora dei cani, gatti e comunque di tutte le aree di pertinenza funzionali dell'intera struttura del canile e del gattile.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario fosse una Società cooperativa che volesse impiegare eventuali operatori socialmente assistiti, questa potrà farlo esclusivamente in misura ulteriore rispetto agli operatori e ore minime indicati nel presente Capitolato e, comunque, in misura non superiore al 33% delle ore totali.

Il Gestore dovrà individuare un soggetto incaricato a Referente/Responsabile Unico per l'Amministrazione (art. 5.3.28 del presente Capitolato), comunicando prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, ai competenti Servizi ed Uffici comunali il relativo nominativo ed i riferimenti telefonici, garantendone la reperibilità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, il quale dovrà svolgere funzioni di organizzazione delle attività, direzione, coordinamento e controllo dell'attività del personale addetto (comprese le sostituzioni ed integrazioni, quantitative e qualitative, anche periodiche, per sopperire a tutte le necessità) e di tutte le attività oggetto di tutti i servizi oggetto del presente capitolato e costituire il soggetto di riferimento diretto per i competenti Servizio e Uffici comunali.

In ogni caso, il Gestore dovrà comunicare all'Ufficio comunale competente, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della gestione, i

nominativi di tutto il personale impiegato organicamente per l'esecuzione del servizio. L'elenco del personale, compreso nel registro di cui all'art. 5.3.29 del presente Capitolato, conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e specifica mansione svolta e della posizione previdenziale ed assicurativa. Ogni variazione del personale che avverrà durante la gestione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio comunale competente.

I Volontari iscritti alle Associazioni riconosciute a livello nazionale e/o regionale che prestano la loro opera all'interno del canile verranno iscritti sull'apposito registro di cui al precedente art. 5.3.30 e potranno essere impiegati come specificato nell'art. 9 del presente Capitolato.

In nessun caso potranno essere considerati quali sostituti del personale del Gestore.

Tutti i soggetti addetti ai servizi dovranno possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze oltre a predisposizione, disponibilità e sensibilità nei confronti degli animali, capacità di accoglienza e contatto con il pubblico, nei confronti del quale dovranno tenere un atteggiamento corretto e cortese, idoneità all'inserimento in gruppi di lavoro.

Tutto il personale individuato dal Gestore non deve essere incorso in condanne o avere carichi pendenti per i reati introdotti dalla L. n. 189/2004, né per i reati di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609quater, 609undecies c.p., né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La formazione del personale, a carico del Gestore/datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, stages, percorsi di affiancamento, deve essere adeguata, aggiornata periodicamente, documentabile e finalizzata specificamente agli incarichi.

Tutti i soggetti che accedono alla struttura, anche come visitatori, o che vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del Gestore, che consenta l'identificazione ed indichi il ruolo ricoperto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del Gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi.

Il Gestore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che, anche per brevi periodi, dovesse risultare assente per permessi, ferie o malattia, nonché ad una sostituzione definitiva di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso.

Il Gestore dovrà dare comunicazione tempestiva delle suddette sostituzioni ai competenti Servizio e Ufficio comunali, entro il giorno precedente o, in caso di forza maggiore, il giorno stesso, con ogni mezzo utile compreso quello telefonico, fax o posta elettronica, provvedendo altresì ad aggiornare l'elenco del personale ed a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire.

Al fine di mantenere la qualità dei servizi, nel caso in cui il Dirigente Responsabile del Servizio competente o suo delegato ritenga che uno o più degli operatori proposti dal Gestore siano privi dei requisiti richiesti, assegna allo stesso per iscritto, con provvedimento motivato, un termine di 30 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Il Dirigente Responsabile del Servizio competente o suo delegato, sentito il Direttore Sanitario, in corso d'opera potrà altresì valutare ed eventualmente rilevare, con provvedimento scritto motivato, l'inidoneità del personale operante nella struttura, in considerazione di accertati episodi di inosservanza di disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia o delle prescrizioni di cui al presente Capitolato o disposte dal Dirigente stesso o dal Responsabile/Direttore Sanitario o dal Servizio Veterinario AUSL o da ulteriori eventuali Veterinari, anche comportamentalisti, convenzionati/incaricati dall'Amministrazione, di manifesta incapacità nello svolgimento delle mansioni assegnate e/o di gestione adeguata degli animali, di grave incapacità a relazionarsi con il pubblico ed i collaboratori operanti incaricati dei servizi.

Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi Integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come specificato nel successivo art. 10 del presente Capitolato.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Reggio Emilia effettua trattenute su

qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Dell'attività di tutti gli operatori, di qualunque ruolo, risponde unicamente il Gestore che tiene indenne e manleva l'Amministrazione da ogni eventuale conseguenza dannosa.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta al Gestore in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dall'Amministrazione; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, idonee a dimostrare l'ottemperanza alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione, potrà essere richiesta al Gestore dall'Amministrazione.

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, e, pertanto, il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla suddetta L. n. 55/2019.

L'Amministrazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti all'appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- che, in qualunque forma, abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto,
- che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione,
- nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- che abbiano prestato istanza di avvalimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

Art. 9 - Convenzione con Associazioni di volontariato

In considerazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice Terzo Settore"), in attuazione della Legge delega n. 106/2016; dall'art. 2, comma 371, della L. n. 244 del 24/12/2007 - che modifica l'art. 4, comma 1, della L. n. 281 del 14/08/1991 ("Legge quadro sul volontariato") - dalla medesima L. n. 281/1991, per quanto ancora ad oggi in vigore - e del fatto che le associazioni animaliste risultano essere i soggetti più qualificati ed impegnati nelle azioni di promozione delle adozioni e attività di sensibilizzazione della cittadinanza, l'aggiudicatario, qualora non sia un'Associazione di volontariato, deve garantire la presenza nella struttura di volontari delle Associazioni animaliste e zoofile preposti ad assicurare il benessere degli animali ed alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

A tal fine, si impegna a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione comunale, una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato, presenti sul territorio comunale, con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 266 del 11/08/1991 e alla Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2005, che, alla data di emissione del bando di gara, siano iscritte all'Albo del volontariato della Regione Emilia Romagna da almeno tre mesi.

La suddetta convenzione, sottoscritta con le Associazioni, dovrà precisare i rispettivi compiti, in particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'Associazione di volontariato dovrà essere coinvolta nelle attività che afferiscono al benessere animale, nelle iniziative in favore delle adozioni, nell'apertura del canile/gattile al pubblico, nella conoscenza, promozione e valorizzazione della struttura, quale punto di riferimento per la cittadinanza anche in merito a tutti gli aspetti relativi alla convivenza uomo-animale.

La convenzione di cui al presente articolo dovrà regolare altresì gli obblighi di formazione, assicurazione e di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale dei volontari iscritti.

I volontari dovranno sottoscrivere direttamente con il Gestore (o con il referente dell'Associazione) un'apposita scheda relativa alle attività ammissibili ed attenersi alle indicazioni fornite dal Gestore. L'Associazione di volontariato dovrà predisporre una relazione semestrale relativa all'attività svolta, da allegare alla relazione di cui all'art. 5.3.11, lett. e).

I volontari devono essere titolari di assicurazione per i rischi connessi all'espletamento delle attività prestata. Le assicurazioni dei volontari e la verifica dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale sono a carico dell'Associazione di volontariato.

Attività di volontariato.

In particolare i volontari dovranno essere coinvolti nelle attività che afferiscono al benessere animale di cui all'art. 5.2 del presente Capitolato, nelle iniziative in favore delle adozioni, nei controlli pre e post affido e/o adozione, nell'apertura del canile al pubblico e nella promozione della conoscenza e valorizzazione della struttura, in coerenza con quanto indicato nella proposta progettuale.

Il Gestore, qualora non sia un'Associazione di volontariato, dovrà pertanto individuare modalità che garantiscano una presenza importante del volontariato e di coinvolgimento dei volontari consentendo loro, in particolare, di svolgere attività di:

- movimento, esercizio, socializzazione, gioco nelle aree verdi, passeggiata;
- collaborazione alle attività di riabilitazione, rieducazione, risocializzazione dei cani;
- lavaggio, tosatura, toelettatura dei cani;
- cura sanitaria e/o igienica su indicazione del Direttore/Responsabile Sanitario;
- consulenza e supporto nei confronti delle persone interessate all'adozione degli animali ospiti della struttura, in collaborazione con il Gestore, per potenziare la quantità e la qualità delle adozioni, collaborazione in attività di sensibilizzazione, front-office;
- ogni eventuale altra attività che non necessiti di specifica formazione, concordata con il Servizio Sanitario ed il Servizio comunale competente.

Infine, il Gestore, con la collaborazione dei volontari, dovrà promuovere e realizzare iniziative sul territorio comunale che favoriscano la conoscenza della struttura e la incentivazione delle adozioni degli animali, come descritto all'art. 5.4 e 7 del presente Capitolato.

I volontari possono accedere alla struttura, sia nei giorni feriali che festivi, negli orari di attività della struttura.

Per accedere in qualità di volontario al canile ed al gattile occorre:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere iscritto ad una Associazione di volontariato animalista o zoofila riconosciuta ai sensi di legge;
- b) non avere a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati introdotti dalla L. n. 189/2004, né per i reati di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqies, 609quater, 609undecies c.p., né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- c) partecipare alla formazione, agli incontri o agli affiancamenti predisposti dal Gestore.

E' possibile prestare opera di volontariato presso le strutture di ricovero animali anche da parte di singoli cittadini; la responsabilità resta comunque in capo al Gestore, che dovrà stipulare apposito accordo (in cui verranno dettagliati i rispettivi compiti, i requisiti, le attività e le norme di comportamento), con i singoli volontari e garantirne la relativa copertura assicurativa.

E' obbligo del Gestore fornire all'Amministrazione gli atti che documentino il rapporto in essere in seguito alle convenzioni stipulate con una o più associazioni di volontariato, finalizzate ad organizzare l'attività dei volontari in modo tale che l'apporto degli stessi possa costituire un valido supporto ai fini della gestione delle attività.

I volontari possono essere esclusi dalla struttura, previa contestazione degli addebiti, qualora nello svolgimento della propria attività mettano in atto comportamenti gravi che possano andare a discapito del benessere degli animali, della loro adottabilità, della loro sicurezza, della incolumità delle persone o siano lesivi dei rapporti di correttezza tra le persone, e che pregiudichino il

funzionamento e la gestione della struttura o, in ogni caso, incorrano in comportamenti equivalenti agli inadempimenti di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 10 - Obblighi verso il personale e Clausola sociale

Il Gestore si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che opererà nei servizi oggetto dell'appalto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del relativo settore di appartenenza, gli accordi integrativi dello stesso e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi rispettando gli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo.

L'aggiudicatario si impegna in particolare al rispetto delle norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro;

Il Gestore ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo del Gestore provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo del Gestore e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'affidatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il Gestore è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da esso dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza (Art. 16).

Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente appalto, il personale del Gestore è libero di assumere altri incarichi o svolgere ulteriori mansioni anche per lo stesso Gestore del servizio di cui al presente Capitolato, purché tali incarichi siano compatibili e non in contrasto con l'esecuzione del servizio stesso e a condizione che tali incarichi non creino alcuna sovrapposizione di orario né alcun ostacolo al rispetto della programmazione del servizio di cui al presente Capitolato, né conflitti di interesse di qualsiasi genere con la gestione dello stesso.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare, tenere indenne e/o rimborsare in via di regresso al Comune di Reggio Emilia qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dal Gestore.

A tal fine il Servizio competente avrà facoltà, previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R, di trattenere definitivamente dalla cauzione versata o dal corrispettivo ancora dovuto al Gestore aggiudicatario per l'effettuazione del servizio, una somma di ammontare equivalente alle somme eventualmente pagate (maggiorata delle eventuali spese sostenute e degli eventuali danni patiti) in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali su tali trattamenti, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dall'Impresa appaltatrice e/o da eventuali subappaltatori della stessa;

Il Gestore si impegna a fornire a tutto il personale impegnato nei servizi oggetto della presente procedura i dispositivi di protezione individuali ed a fare osservare le norme sicurezza previste dalle disposizioni di contenimento impartite dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da virus covid19 sul luogo di lavoro.

Il Gestore, ove il Servizio competente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte del committente non lo esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.

Clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nei nuovi contratti, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Gestore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., compatibili con l'esecuzione del presente Capitolato.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato A.1 del Progetto di appalto.

Inoltre il Gestore uscente si impegna a collaborare al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Reggio Emilia;

Art. 11 - Continuità ed interruzione dei servizi

I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi di pubblico interesse e non potranno pertanto essere sospesi o interrotti.

Il Gestore si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, con rivalsa delle spese a carico del Gestore, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/1990 e, pertanto, in caso di sciopero dei propri dipendenti, il Gestore dovrà garantire il rispetto della citata normativa ed è tenuto a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Amministrazione ed a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i "servizi minimi" necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dal Gestore per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto dall'articolo di competenza del presente Capitolato.

In caso di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il Gestore si impegna ad accettare la proposta di proroga formulata dall'Amministrazione comunale, alle medesime condizioni, come risultante dalla procedura di selezione e ad assicurare la continuazione della gestione operativa agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione stabiliti nel presente capitolato, senza soluzione di continuità, fino al subentro nel Servizio dell'eventuale nuovo affidatario.

Periodo di affiancamento.

Stante la particolarità dei servizi oggetto dell'appalto, che necessitano di una conoscenza approfondita degli animali in gestione e delle modalità di svolgimento delle procedure, prima dell'avvio del servizio il Gestore uscente dovrà garantire un periodo di affiancamento al Gestore entrante, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, della durata di almeno 3 settimane.

Tale affiancamento dovrà garantire, da parte del nuovo Gestore, la presenza in struttura del Referente Unico e di almeno 2 operatori che dovranno assistere alle attività svolte dagli operatori del Gestore uscente.

L'entità oraria dell'affiancamento dovrà essere concordata con l'Amministrazione e la Direzione Sanitaria e comunicata formalmente al Gestore uscente.

Il periodo di affiancamento obbligatorio non costituirà oggetto di separata remunerazione.

Art. 12 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2°, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, l'Amministrazione estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto il Gestore Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, anche eventualmente volontari, tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del Comune di Reggio Emilia, pubblicato sul sito istituzionale, consapevole che la violazione degli obblighi comporta la risoluzione del contratto.

Art. 14 - Controllo e monitoraggio sull'andamento dei Servizi

L'Amministrazione verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato attraverso strumenti finalizzati anche al miglioramento delle attività espletate e si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione, sullo svolgimento delle attività connesse e sulla relativa documentazione, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

Il Dirigente del Servizio competente o i dipendenti dell'Ufficio comunale competente, all'uopo incaricati, potranno a tal fine eseguire interventi di controllo sull'erogazione del servizio per verificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità delle condizioni, dei termini e nelle modalità previste dal presente

Capitolato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché delle disposizioni impartite dai Servizi comunali e dal Servizio Veterinario AUSL competenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare altresì controlli sulle presenze sia degli operatori dipendenti che dei volontari, in relazione allo schema orario offerto per i servizi, nonché la possibilità di organizzare controlli congiunti con il prestatore di servizio, del cui esito si darà conto in apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che rappresenterà lo stato della qualità dei servizi prestati.

Il Gestore è tenuto a collaborare con il Responsabile del Procedimento, anche fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti.

L'Amministrazione, al fine di esercitare il potere di vigilanza, potrà utilizzare le modalità di verifica ed ispezione ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, con cadenza periodica ai fini del pagamento delle fatture e, in qualsiasi momento, con controlli senza preavviso.

Per tali ragioni il Dirigente Responsabile del Servizio rimarrà in possesso di copia delle chiavi di accesso alla struttura in cui si svolgerà il servizio.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali, la struttura, i mezzi, gli strumenti e le attrezzature necessari all'espletamento dei servizi. A tal fine, tutta la predetta documentazione deve essere conservata e a disposizione negli Uffici del Gestore presso la struttura e trasmessa su richiesta agli Uffici competenti dell'Amministrazione.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, l'Amministrazione potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse.

Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte di altri eventuali soggetti che opereranno nel canile-gattile.

Eventuali accertamenti di inadempienze, irregolarità, omissioni, inosservanze in relazione agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o alle disposizioni impartite dal Servizio e Uffici comunali competenti o, comunque, alla normativa vigente, saranno contestate, ai fini dell'irrogazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, con comunicazione scritta al Gestore, che avrà facoltà di formulare le sue osservazioni.

Oltre all'applicazione delle penali, l'esito negativo delle verifiche può comportare l'obbligo per il Gestore di eseguire tempestivamente le attività oggetto di inadempienza senza aggravii di spesa per l'Amministrazione e senza detrimento per gli altri servizi non coinvolti, la risoluzione contrattuale totale o parziale, l'esclusione dalla partecipazione a successive procedure negoziate.

Art. 15 - Inadempienze e penali

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente capitolato, il Gestore potrà incorrere nel pagamento di penali, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato e nei casi di legge.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione di cui si è reso inadempiente, il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inoltre impregiudicato il diritto per l'Amministrazione di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Gestore nell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese del Gestore.

Il provvedimento applicativo della penale, assunto dall'Amministrazione, verrà comunicato al Gestore.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo, verrà introitato dall'Amministrazione portandolo in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore per le prestazioni eseguite, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria, soggetti operanti presso le strutture oggetto di appalto o altri soggetti incaricati), devono essere contestate per iscritto ed inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà, previo contraddittorio, in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) lavorativi dal ricevimento della stessa.

Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare ad altro soggetto (impresa??) l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore del servizio, al quale saranno addebitati i conseguenti costi e danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti maturati mensilmente per lo svolgimento del servizio di gestione, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Trascorso il termine di 10 giorni di cui sopra, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non accolte, si procederà all'irrogazione della penale, il cui importo viene determinato in relazione alla natura e gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato (gli esempi di seguito riportati sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, applicazione di penale pari ad Euro da un minimo di 100 ad un massimo di 200, per singoli episodi, quali, ad esempio:

- omessa apposizione dei cartelli nei box cani,
- omesso aggiornamento dei registri (entrata e uscita animali, iscrizione all'anagrafe canina),
- omesso aggiornamento delle schede identificative cani,
- omissioni relative ad attività amministrative e di collaborazione di cui all'art. X del presente capitolato,
- omessa cura dell'igiene e della pulizia o comunque eseguita in modo non adeguato o carente, relativamente a tutti gli spazi (box, prefabbricati, locali degenza, ecc.) ospitanti gli animali, nonché alle aree comuni esterne ed a tutti i locali oggetto del servizio,
- non corretta gestione dei rifiuti,
- omessa comunicazione variazione organico e reportistica relativa al personale o all'andamento della gestione.

2. inadempienza media agli obblighi contrattuali, applicazione penale pari ad Euro da un minimo di 300 ad un massimo di 400, per singoli episodi, quali, ad esempio:

- ritardo o rifiuto ingiustificato nelle adozioni degli animali,
- omissioni relative all'iter amministrativo di ricevimento al pubblico e richieste di adozione degli animali (mancate comunicazioni ed informazioni di consenso o rifiuto all'adozione all'Amministrazione),
- mancato rispetto in difetto degli orari di apertura al pubblico con presenza di almeno un operatore,
- mancato rispetto delle prescrizioni relative agli obblighi di comunicazione e reportistica prevista dal presente capitolato e, in particolare, omessa collaborazione con l'Amministrazione nell'attività di pubblicazione delle schede descrittive dei cani presenti, comprensive di fotografie e dati soggettivi,
- in generale, mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività volte ad agevolare le adozioni, come descritte nel presente capitolato,
- mancato rispetto di indicazioni veterinarie, compresa l'omessa somministrazione di terapie, farmaci, antiparassitari, od omessa collaborazione ed assistenza all'attività sanitaria del Veterinario, sia di tipo ordinario sia d'urgenza,
- mancato rispetto degli obblighi amministrativi e sanitari relativi all'ingresso e uscita degli animali,
- somministrazione di alimenti di qualità inferiore a quello concordato,
- somministrazione cibo in orari non adeguati rispetto a quanto indicato dal Direttore Sanitario,
- rilevate carenze nella periodica manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature, aree verdi ospitanti gli animali, degli impianti accessori. In caso di mancata esecuzione della manutenzione entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica della sanzione, l'eventuale intervento dell'Amministrazione potrà essere addebitato al Gestore, anche avvalendosi della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento delle opere,

- 3. inadempienza grave** agli obblighi contrattuali, applicazione penale pari ad Euro da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000, per singoli episodi, quali, ad esempio:
- anche solo una mancata somministrazione quotidiana di acqua,
 - mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta,
 - ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico, fino alla morte degli animali ospitati, quali terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inadeguati, somministrazione di alimenti avariati.

Le penali di cui sopra previste per i casi di mancato utilizzo di presidi di cura e custodia, potranno essere ridotte se le omissioni siano diretta conseguenza di condizioni climatiche critiche straordinarie.

I contenuti dell'offerta presentata in sede di gara dal Gestore, costituiscono obbligo contrattuale finalizzato alla corretta erogazione del servizio, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, graduata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento secondo la valutazione compiuta dal Responsabile del Procedimento.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Riservatezza

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Gestore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Gestore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Gestore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Gestore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Capitolato speciale.

Il Gestore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Capitolato speciale e conseguente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 17 - Obbligo di assicurazione

Il Gestore risponderà in ogni caso direttamente degli eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a persone o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza del Gestore, o dei suoi dipendenti, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad eventuali compensi o rimborsi.

Il Gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera (dipendenti e non, volontari, ecc..) così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo al Gestore di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi, animali o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera in favore del Gestore (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori d'opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a: Euro 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni ad animali e/o cose, che rimarrà vincolata per tutta la durata.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare e consegnare in sede di stipula del contratto copia della suddetta polizza assicurativa. La polizza in questione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, dovrà comunque contenere l'estensione della copertura anche contro danni causati all'Ente appaltante.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali che, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, dovessero essere provocate dal Gestore nel corso di tutta la durata dell'appalto.

Art. 18 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (Codice IPA: AEG2CC).

La fatturazione del servizio sarà mensile e potrà essere emessa a partire dal primo giorno successivo la fine di ogni mese.

I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere considerato esigibile e, pertanto, il termine decorre dalla data di accettazione della fattura.

Eventuali contestazioni interrompono il suddetto termine.

Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l'Amministrazione proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini il pagamento limitatamente alle somme non contestate. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano il Gestore dagli obblighi ed oneri derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà operata una **ritenuta dello 0,50%** sulle prestazioni, e tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

Il Gestore si impegna a fatturare i servizi effettuati secondo le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione in fase di trasmissione dell'ordine.

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata mensilmente a condizione dell'avvenuto espletamento di tutte le attività così come previste ai sensi della normativa vigente e dal presente Capitolato speciale, nonché previa presentazione, ai fini del riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di apposita rendicontazione, i cui contenuti sono definiti nel presente Capitolato speciale e che dovrà dare conto, tra l'altro, delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi, dei ritiri da parte dei proprietari, degli affidamenti, delle adozioni, ecc..

Inoltre, il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ed è subordinato alla sussistenza di ogni altro presupposto condizionante l'esigibilità del pagamento, quale, a titolo d'esempio, la regolarità fiscale.

Nella liquidazione delle fatture si richiederà l'esito positivo delle relative verifiche.

I pagamenti si intendono effettuati al momento della firma del mandato di pagamento sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario ed alla sua contestuale trasmissione al Tesoriere del Comune.

Il pagamento sarà effettuato direttamente all'aggiudicatario, così come identificato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Amministrazione Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 19 - Modifiche e varianti

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di applicare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni problematica inerente eventuali richieste di revisione prezzi, verrà gestita nel disposto dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 20 - Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 21 - Risoluzione del contratto, recesso

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere di diritto il rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in tutti i casi di inadempimento, nel concorso delle circostanze previste dall'art. 1453 cod. civ., da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio e, in particolare, in caso di accertamento di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze contestate con diffide ad adempiere derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- a) sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- b) impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- c) inosservanza degli orari di servizio fissati;

d) violazione della normativa vigente.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

E' fatto salvo all'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dall'art. 1453 cod. civ., si farà luogo alla risoluzione del contratto previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio per la rifusione dei danni e delle spese.

L'Amministrazione comunale potrà **recedere** dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso all'aggiudicatario verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Ferme restando eventuali responsabilità penali, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Amministrazione.

Ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135 del 07/08/2012, art. 1, commi 7 e 13, il contratto di servizi potrà essere recesso nell'immediato, senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati nel capitolato speciale.

Art. 22 - Effetti obbligatori e avvio dell'esecuzione del contratto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto che si andrà a stipulare sarà in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, con firme digitali e con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto stipulato in base al presente Capitolato – progetto esecutivo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata (Art. 3 del presente Capitolato), in tutto o in parte, al Gestore, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art. 23- Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione

Art. 24 - Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal contratto che dovesse insorgere tra le parti, anche in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibile bonariamente, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude espressamente fin d'ora il ricorso ad Arbitrato.

Art. 25 - Osservanza delle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale - progetto esecutivo, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di rispettare e far rispettare ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicazione al servizio oggetto dell'appalto, comprese tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto.

Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25/05/2018, impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in relazione all'esecuzione del presente Capitolato speciale e conseguente contratto.

Poiché le attività previste dal presente Capitolato speciale comportano in capo al Gestore il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare il Gestore affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di gestione dei servizi previste dal presente Capitolato speciale comportano il trattamento di dati personali relativi e conseguenti alle attività di gestione di canile e gattile e colonie feline comunali e servizi correlati di recupero cani randagi/vaganti, cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati, malati e raccolta e smaltimento cani e gatti deceduti sul territorio comunale, quali descritte nel presente Capitolato speciale e, in particolare, il trattamento di dati di natura personale relativi a cessioni di proprietà degli animali in ingresso o uscita dalla struttura comunale o, comunque, a qualsiasi tipo di movimentazione degli stessi, anche in seguito a segnalazioni di ritrovamenti o situazioni di abbandono, a ricoveri nei reparti sanitari della struttura o quanto altro previsto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Tali dati, di natura personale, i cui interessati sono i cittadini che usufruiscono o vengono in relazione con i servizi oggetto del presente Capitolato speciale, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente nella materia afferente ai servizi di cui al presente Capitolato speciale ed applicabile agli stessi.

Il Gestore, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso in occasione ed in conseguenza delle attività previste per l'esecuzione del Capitolato speciale nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo n. 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere, il Responsabile del trattamento dei dati deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017";
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente Capitolato speciale e conseguente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- ✓ trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- ✓ individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- ✓ conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- ✓ fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- ✓ provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- ✓ in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- ✓ adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- ✓ trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- ✓ assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;

- ✓ comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- ✓ assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- ✓ nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- ✓ adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- ✓ adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- ✓ assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- ✓ informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del contratto stipulato per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale e, pertanto, cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Art. 27 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. David Zilioli, in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Ferretti, o di altro eventuale delegato appartenente al Servizio comunale competente.

IL DIRIGENTE
(Ing. David Zilioli)